

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**  
**543/2023/R/IDR**

**METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL QUARTO PERIODO REGOLATORIO  
(MTI-4)**

*Orientamenti finali*

*Documento per la consultazione*

*21 novembre 2023*

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4), avviato con la deliberazione 64/2023/R/IDR del 21 febbraio 2023 e poi integrato dal procedimento di cui alla deliberazione 12 settembre 2023, 399/2023/R/IDR, per la determinazione della tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud S.p.A. (alla quale sono trasferite le funzioni del soppresso Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, EIPLI).*

*Nel documento per la consultazione del 3 ottobre 2023, 442/2023/R/IDR, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti generali per la definizione dell'impianto della nuova regolazione della tariffa dei servizi idrici, presentando alcune misure tese a consolidare il quadro di regole che – a partire dalla regolazione per schemi che ha caratterizzato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015 e il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), favorendo il rilancio degli investimenti nel comparto idrico – si è evoluto (con il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, MTI-3) nell'ottica di rafforzare la promozione dell'efficienza gestionale e la sostenibilità energetica e ambientale, anche adeguandosi per mitigare gli effetti conseguenti ad avvenimenti straordinari (la pandemia da COVID-19 prima, e l'eccezionale aumento dei costi energetici poi) a garanzia della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni.*

*Con il presente documento si sottopongono a consultazione gli ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa e all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale ([protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)), entro il **12 dicembre 2023**. Relativamente alle modalità dell'eventuale pubblicazione delle osservazioni, si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c), di seguito riportata. Si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.*

*Fatte salve le garanzie partecipative alla fase di consultazione aperta a tutti i soggetti interessati, si rammenta che per la previa consultazione degli atti di regolazione dell'Autorità in materia di sistema idrico di carattere generale indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, si applicano le modalità e le procedure di carattere operativo disciplinate dal "Protocollo d'intesa [tra l'Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritto il 24 febbraio 2023] ai sensi dell'articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino*

*– Alto Adige/Südtirol” ai fini della formulazione delle osservazioni relative alla compatibilità con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione.*

***Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali  
Corso di Porta Vittoria, 27- 20122 Milano  
e-mail: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)  
sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)***

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

#### **1. Base giuridica e finalità del trattamento**

##### **a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni**

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

##### **b. Pubblicazione delle osservazioni**

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

##### **c. Modalità della pubblicazione**

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

#### **2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati**

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

#### **3. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

#### **4. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it), PEC: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), centralino: +39 02655651.

## **5. Diritti dell'interessato**

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: [rpd@arera.it](mailto:rpd@arera.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

## INDICE

<b>1</b>	<b>Introduzione.....</b>	<b>8</b>
	Promuovere gli investimenti anche nei contesti con specifiche criticità.....	9
<b>2</b>	<b>Vincolo ai ricavi, moltiplicatore e matrice di schemi.....</b>	<b>11</b>
	Vincolo ai ricavi del gestore.....	11
	Moltiplicatore tariffario $\vartheta$ .....	12
	Matrice di schemi regolatori .....	14
	Controllo sui tassi di realizzazione degli investimenti programmati.....	18
	Adeguamenti monetari.....	20
<b>3</b>	<b>Costi delle immobilizzazioni.....</b>	<b>22</b>
	Determinazione dei costi delle immobilizzazioni .....	22
	Ammortamenti.....	27
	Oneri finanziari .....	32
	Oneri fiscali .....	36
<b>4</b>	<b>Fondo Nuovi Investimenti .....</b>	<b>37</b>
<b>5</b>	<b>Costi operativi.....</b>	<b>38</b>
	Costi operativi endogeni .....	39
	Destinazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato .....	41
	Costi operativi aggiornabili .....	44
	Costi operativi associati a specifiche finalità.....	51
<b>6</b>	<b>Costi ambientali e della risorsa .....</b>	<b>53</b>
	Costi delle immobilizzazioni esplicitabili come ERC .....	54
	Costi operativi esplicitabili come ERC.....	55

<b>7</b>	<b>Componenti a conguaglio .....</b>	<b>55</b>
	<b>Componenti a conguaglio inserite nel VRG.....</b>	<b>55</b>
	<b>Altre regole per i conguagli in ottemperanza a recenti sentenze in ordine a talune regole di computo tariffario relative a precedenti annualità .....</b>	<b>63</b>
<b>8</b>	<b>Schema regolatorio di convergenza .....</b>	<b>64</b>
<b>9</b>	<b>Determinazioni tariffarie della società Acque del Sud S.p.A. ....</b>	<b>66</b>

## 1 Introduzione

- 1.1 L’Autorità, con deliberazione 21 febbraio 2023, 64/2023/R/IDR, ha avviato il procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4), successivamente integrandolo con il procedimento, di cui alla deliberazione 12 settembre 2023, 399/2023/R/IDR, volto alla determinazione della tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud S.p.A. (alla quale – ad opera del comma 2-*bis* dell’articolo 23 del decreto-legge 44/23 – sono trasferite le funzioni del soppresso Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, EIPLI).
- 1.2 A fronte della necessità di dover impostare l’intervento regolatorio sulla base di uno scenario diverso da quello tradizionale (molto più ampio e in grado di includere complessità di maggiori dimensioni), con il documento per la consultazione 3 ottobre 2023, 442/2023/R/IDR, l’Autorità ha configurato una nuova metodologia tariffaria per il quarto periodo regolatorio che, tra l’altro:
- confermi l’impostazione generale sin qui adottata, comunque declinandola in una prospettiva di più lungo termine (prospettando un periodo regolatorio avente la durata di 6 anni e, in particolare, prevedendo un aggiornamento del Piano delle Opere Strategiche (POS)<sup>1</sup> – parte integrante del programma degli interventi (PdI) – fino al 2035);
  - tenga conto dell’introduzione di nuovi elementi nell’ambito dell’attività di aggiornamento della regolazione della qualità tecnica (avviata con la deliberazione 3 ottobre 2023, 440/2023/R/IDR), con la prevalente finalità di favorire lo sviluppo di una efficace strategia di potenziamento della sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, di promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico;
  - preveda:
    - un consolidamento delle regole vigenti in grado di favorire la spesa per investimenti (come determinata anche alla luce del citato aggiornamento della regolazione della qualità tecnica) e di promuovere una crescente efficienza gestionale (ferma restando l’attenzione alle specificità dei singoli contesti, che connotano l’asimmetria);
    - un’estensione dell’approccio già adottato nel Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio di cui alla deliberazione 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (MTI-3) per valorizzare interventi per la sostenibilità

---

<sup>1</sup> Il Piano delle Opere Strategiche è stato introdotto, a partire dal 2020, dall’articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, disponendo che nello stesso sia riportata l’indicazione delle opere strategiche consistenti in nuove opere, la cui realizzazione - che richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità tecnica - sia considerata prioritaria dall’Ente di governo dell’ambito.



energetica e ambientale e la resilienza a fronte del *Climate Change*, al fine di potenziarne l'efficacia;

- alcuni accorgimenti volti ad accompagnare (favorendone il completamento) i processi di aggregazione gestionale in atto per effetto delle più recenti disposizioni normative tese alla razionalizzazione della *governance* di settore, in particolare aggiornando la disciplina della "regolazione di convergenza" (per cogliere tutte le opportunità insite nella stessa) introdotta con il MTI-3 e volta alla progressiva riduzione dei differenziali nei livelli di prestazione del servizio e nella possibilità di accesso all'acqua, tra le aree del Paese.

1.3 Il presente documento - alla luce delle evidenze emerse nell'ambito della consultazione avviata con il citato 442/2023/R/IDR - contiene il dettaglio degli orientamenti finali relativi al quarto periodo regolatorio, sottoponendo a consultazione ulteriori aspetti attinenti in particolare alle regole per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa e all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento.

1.4 Si prevede di pubblicare entro il 31 dicembre 2023 il provvedimento finale, recante il metodo tariffario idrico per il periodo 2024-2029, anche considerando il consenso riscontrato in sede di prima consultazione con riguardo alla ipotizzata estensione dell'orizzonte temporale di riferimento (ritenendo che un periodo più ampio possa garantire una maggiore stabilità e certezza al quadro regolatorio, accrescendo la credibilità del settore).

### ***Promuovere gli investimenti anche nei contesti con specifiche criticità***

1.5 Con particolare riguardo all'individuazione delle modalità più efficaci per promuovere la spesa per investimenti nei contesti nei quali non è ancora stato possibile fruire dei benefici generalmente apportati dalla regolazione settoriale, gli ulteriori approfondimenti condotti hanno portato a identificare tre principali criticità:

- limitata spesa per investimenti nelle grandi infrastrutture *upstream* che, per loro stessa natura, non possono essere esaustivamente considerate nell'ambito delle attuali programmazioni richieste per la gestione del servizio idrico integrato;
- ritardi e carenze nell'implementazione dei piani per il superamento dell'eventuale mancanza dei prerequisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica idrica (RQTI), con riferimento ai quali la mera esclusione dal meccanismo incentivante non appare tale da generare la spinta necessaria a conseguire i miglioramenti richiesti;
- la realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili negli ambiti in cui il gestore non abbia ancora conseguito la necessaria capacità di ricorso al credito, di attrazione delle competenze specialistiche e di conduzione delle opere.

#### **Spunti per la consultazione**

**Q1.** *Si condividono le criticità rilevate? Motivare la risposta.*

- 1.6 Con riferimento alla prima, se l'integrazione della RQTI prospettata nel documento per la consultazione 541/2023/R/IDR permette di avviare una riflessione più ampia sulla identificazione dei profili critici e delle misure da adottare ai fini della promozione dei miglioramenti necessari, sotto il profilo tariffario possono essere utili alcuni approfondimenti volti a valutarne gli effetti in termini di costi riconosciuti. In linea teorica, la grande infrastruttura *upstream* assume rilievo nell'ambito del servizio idrico integrato in una delle circostanze seguenti: è ricompresa, in tutto o in parte, nella *Regulatory Asset Base (RAB)* del gestore; pur non essendo ricompresa nella *RAB*, è utilizzata, in tutto o in parte, dal gestore; è gestita da una entità che eroga servizi all'ingrosso al gestore. Nella prima, trovano applicazione le consuete regole di calcolo tariffario, con valorizzazione di oneri almeno in parte riconducibili ai *Resource Costs (Res<sup>a</sup>)*; nella seconda, può essere valorizzata una componente tesa alla copertura dei costi relativi alle infrastrutture di terzi ( $\Delta CUIT^a$ ), unitamente ai corrispondenti costi operativi (eventualmente esplicitabili come  $Res_{Opex}^a$ ); nella terza ipotesi, il gestore valorizza la componente dei costi all'ingrosso ( $CO_{ws}^a$ ).
- 1.7 Se i primi due casi esaminati appaiono quelli maggiormente inclini a trovare una compiuta trattazione nell'ambito delle regole ordinarie, il terzo tende a considerare in maniera del tutto analoga sia piccoli scambi tra gestori, sia forniture all'ingrosso che possono risultare decisive per la resilienza del territorio di pertinenza. L'Autorità è orientata a valutare strumenti innovativi per responsabilizzare le aree interessate, declinando opportunamente, da un lato, l'attività di pianificazione secondo impostazioni territorialmente più ampie della singola gestione o del singolo ATO e, dall'altro, la regolazione tariffaria, ricomprendendovi componenti di costo che possano descrivere in modo più significativo le caratteristiche della fornitura.

#### **Spunti per la consultazione**

**Q2.** *Quali misure si reputano maggiormente efficaci per la promozione della necessaria responsabilizzazione dei singoli territori rispetto alla resilienza degli approvvigionamenti idrici, sia in termini di coerenza tra le programmazioni di ambito e le pianificazioni sovraordinate, sia in termini di trasparenza delle concessioni d'uso? Motivare la risposta.*

- 1.8 Passando ai ritardi e alle carenze nell'implementazione dei piani per il superamento dell'eventuale mancanza di taluni dei requisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica idrica (RQTI), se la mera esclusione dal meccanismo incentivante si è rivelata una misura eccessivamente blanda per rafforzare la spinta necessaria a realizzare le programmazioni elaborate, l'opzione che appare più indicata sembra rinvenibile nella codificazione di una specifica causa di esclusione dall'aggiornamento tariffario. L'Autorità è anche orientata a valutare la possibilità di associare, a simili provvedimenti di esclusione, una specifica attività di comunicazione alle Amministrazioni competenti affinché siano rese pienamente edotte delle criticità riscontrate.

#### **Spunti per la consultazione**

**Q3.** *Quali ulteriori misure si ritiene utile introdurre per rafforzare gli incentivi all'implementazione dei piani in oggetto? Motivare la risposta.*

- 1.9 Infine, riguardo la realizzazione di impianti non ulteriormente procrastinabili negli ambiti in cui il gestore non abbia ancora conseguito la necessaria capacità di ricorso al credito, di attrazione delle competenze specialistiche e di conduzione delle opere, l’Autorità ritiene che la metodologia tariffaria stabilmente adottata preveda già gli strumenti idonei a riconoscerne i costi efficienti. In particolare, con riferimento ai costi delle immobilizzazioni, le menzionate infrastrutture improcrastinabili possono trovare copertura nell’ambito della valorizzazione della menzionata componente  $\Delta CUIT^a$ , commisurata al valore effettivo del cespite da riconoscere; riguardo ai costi operativi, i maggiori oneri possono trovare copertura nell’ambito della valorizzazione della componente di natura previsionale ( $Op^{new,a}$ ), dal momento che l’entrata in esercizio di una simile infrastruttura rappresenta un presupposto per esser collocati negli schemi che prevedono una variazione dei processi tecnici gestiti (*Schemi III e VI* della matrice di schemi regolatori richiamata nel seguito).

#### Spunti per la consultazione

- Q4.** *Quali ulteriori elementi possono essere eventualmente utili per rafforzare la capacità di realizzazione infrastrutturale nei contesti considerati? Motivare la risposta.*

## 2 Vincolo ai ricavi, moltiplicatore e matrice di schemi

### *Vincolo ai ricavi del gestore*

- 2.1 In linea con quanto prospettato nel documento per la consultazione 442/2023/R/IDR, l’Autorità intende confermare la struttura generale del vincolo ai ricavi vigente, adottando la seguente definizione del valore di  $VRG^a$ , in ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ :

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOT}^a$$

dove:

- $Capex^a$  è la componente che rappresenta i costi delle immobilizzazioni ed include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti;
  - $FoNI^a$  è la componente a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono;
  - $Opex^a$  è la componente a copertura dei costi operativi;
  - $ERC^a$  è la componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa;
  - $Rc_{TOT}^a$  è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell’anno  $(a - 2)$ .
- 2.2 Le osservazioni ricevute dai vari *stakeholder* hanno espresso condivisione in ordine alla scelta dell’Autorità, sottolineando l’importanza di mantenere continuità con i criteri

adottati nei precedenti metodi tariffari, contribuendo così a conferire affidabilità al settore idrico.

### **Moltiplicatore tariffario $\vartheta$**

2.3 In linea con quanto prospettato nel documento per la consultazione 442/2023/R/IDR e con l'impostazione adottata dall'avvio della propria attività, l'Autorità intende inoltre confermare la formula per il calcolo del moltiplicatore tariffario, aggiornando l'anno base ai fini dell'adeguamento del denominatore, ossia considerando il prodotto scalare tra i corrispettivi applicati all'anno 2023 e le variabili di scala relative all'anno  $(a - 2)$ .

2.4 Pertanto, in ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , si prevede di determinare il moltiplicatore tariffario base ( $\vartheta^a$ ), espresso con tre cifre decimali, sulla base della seguente definizione:

$$\vartheta^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \underline{tarif}_u^{2023} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T + R_b^{a-2}}$$

dove:

- $VRG^a$  è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII, come definito al punto 2.1, che prevede - tra le componenti a conguaglio di cui al successivo Capitolo 7 - la copertura degli eventuali margini riconducibili alle altre attività idriche "Attività b", distinte in due sottocategorie ("Attività b1" e "Attività b2") cui applicare (al fine di incentivare le attività innovative che coniughino obiettivi di tutela ambientale e di recupero efficiente di risorse) differenti livelli di *sharing* all'interno della componente  $Rc_{Attività\ b}^{a-2}$ ;
- $\sum_u \underline{tarif}_u^{2023} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T$  è il ricavo stimato del gestore del SII corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente  $u$ , del vettore delle componenti tariffarie ( $\underline{tarif}_u^{2023}$ ) riferito all'anno 2023, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ( $\underline{vscal}_u^{a-2}$ ), riferito all'anno  $(a - 2)$ ;
- $R_b^{a-2}$  sono i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell'anno  $(a - 2)$ .

2.5 Come meglio dettagliato nell'ambito del citato documento per la consultazione 442/2023/R/IDR, l'Autorità intende prevedere che, in ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , il rapporto<sup>2</sup> tra il moltiplicatore tariffario base

<sup>2</sup> Tenuto conto del prospettato orientamento di aggiornare l'anno base per il calcolo del  $\vartheta$ , con riferimento al primo anno del nuovo periodo regolatorio ( $a = 2024$ ) il limite di prezzo si applica non al rapporto del relativo moltiplicatore tariffario rispetto a quello dell'anno precedente, ma al valore del moltiplicatore medesimo. Dunque, per l'anno  $a = 2024$ , si pone  $\vartheta^{a-1} = 1$ .

$\mathcal{G}^a$  e quello relativo all'anno precedente  $\mathcal{G}^{a-1}$  non possa assumere un valore superiore ad un dato limite alla crescita, sulla base della seguente condizione:

$$\frac{\mathcal{G}^a}{\mathcal{G}^{a-1}} \leq [1 + rpi + (1 + \gamma_K) * K - (1 + \gamma_X) * X]$$

dove:

- $rpi$  è il tasso di inflazione atteso di cui al punto 2.16, pari a 2,7%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
- $K$  è il limite di prezzo, posto pari a 5%;
- $X$  è il fattore di ripartizione o *sharing*, che si intende porre pari a 1,5%, valore individuato nell'ambito dell'intervallo [1% - 2%] prospettato nel documento 442/2023/R/IDR. Al riguardo, in particolare alcuni Enti di governo dell'ambito, hanno suggerito – in risposta alla consultazione – di individuare un valore di riferimento non superiore a quello determinato per l'attuale periodo regolatorio (pari a 1,5%);
- $\gamma_K$  e  $\gamma_X$  sono i parametri che differenziano l'incidenza dei valori, rispettivamente, di  $K$  e di  $X$ , nell'ambito del limite alla crescita del moltiplicatore tariffario nei diversi Schemi della matrice descritta al punto 2.8. Si intende valorizzare tali parametri (al fine di favorire, da un lato, la necessaria sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, e, dall'altro, la sostenibilità sociale delle tariffe applicate, contemperando esigenze di investimento con finalità di tutela) come segue:

		$\gamma_K$	$\gamma_X$
SCHEMA	I	0,25	0,5
	II	0,25	1
	III	0,25	0
	IV	0,75	0,5
	V	0,75	1
	VI	0,75	0

- 2.6 Dalle osservazioni pervenute in risposta alla prima consultazione è emersa, in particolare, una generale condivisione in ordine al prospettato orientamento di aggiornare il parametro  $\gamma_K$  secondo i valori sopra riportati, mentre sulla quantificazione del parametro  $\gamma_X$  sono state fornite valutazioni non univoche (alcuni auspicando il mantenimento dei valori che hanno caratterizzato il MTI-3, nell'ottica di rilasciare il limite alla crescita del moltiplicatore tariffario, altri concordando sulla ipotizzata revisione dello stesso). Alla luce dei contributi ricevuti, l'Autorità è orientata a confermare i propri orientamenti iniziali al fine di perseguire le seguenti finalità:

- attraverso la rideterminazione del parametro  $\gamma_K$ : *i*) superare le criticità che potrebbero verificarsi in presenza del disallineamento tra gli indici inflazionistici da utilizzarsi per l'adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse (determinati monitorando l'effettiva dinamica di prezzi al consumo, alla luce di quanto rappresentato al punto 2.17) e la stima della evoluzione inflattiva attesa,  $rpi$ , sulla base della quale viene determinato il vincolo alla crescita del moltiplicatore tariffario; *ii*) sostenere i processi di aggregazione gestionale, ovvero l'introduzione di nuovi rilevanti processi tecnici gestiti, nonché la significativa previsione di investimenti associabile allo *Schema VI* della matrice, nel quale ci si attende sia collocata una elevata quota di gestori;
- attraverso la rimodulazione dei valori del parametro  $\gamma_X$ , mitigare l'impatto della misura di cui al precedente alinea, preservando la sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza.

#### Spunti per la consultazione

**Q5.** Si condivide la formula proposta dall'Autorità per il calcolo del moltiplicatore tariffario  $\mathcal{G}^a$ ? Motivare la risposta.

#### Matrice di schemi regolatori

2.7 Come già anticipato nel documento per la consultazione 442/2023/R/IDR l'Autorità è orientata a prevedere la conferma, nel MTI-4, dell'impostazione fondata su di una *matrice di schemi regolatori* (la cui struttura è definita sulla base di quanto riportato nel *Box 1*), quale metodo ordinario a cui ricondurre successivamente anche i casi disciplinati con lo *schema regolatorio di convergenza*.

#### **Box 1 – Determinanti della matrice di schemi regolatori illustrate nel documento per la consultazione 442/2023/R/IDR**

Nel documento per la consultazione 442/2023/R/IDR, con la finalità di proseguire il già avviato percorso di rafforzamento degli investimenti nel settore, l'Autorità ha illustrato per il quarto periodo regolatorio l'orientamento di confermare, in linea generale, la struttura della matrice alla base del computo tariffario per il periodo 2020-2023, prevedendo che:

- ai fini delle valutazioni concernenti la spesa per investimenti in rapporto alle infrastrutture esistenti, ossia ai fini della *selezione della riga della matrice*, rilevino i seguenti elementi:
  - il rapporto  $\frac{\sum_{2024}^{2029} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})}{RAB_{MTI-3}}$  per la selezione della riga della matrice, dove:
    - i*)  $\sum_{2024}^{2029} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})$  è il valore della somma degli investimenti che il soggetto competente ritiene necessari nell'arco dei 6 anni che vanno dal 2024 al 2029, ivi inclusi quelli che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili,  $CFP_a^{exp}$ , in un'ottica di mantenimento della coerenza tra la grandezza al numeratore e quella riportata al denominatore ( $RAB_{MTI-3}$ ) del rapporto in parola;
    - ii*)  $RAB_{MTI-3}$  è il valore dei cespiti gestiti al 2023;
  - il parametro  $\omega$ ;
- ai fini della *selezione della colonna della matrice* rilevino:

- il valore del *VRG pro capite medio* ( $VRG_{PM}$ ) stimato per l'intero settore (con il quale confrontare il *VRG pro capite* della singola gestione relativo al 2022), con la precisazione che – in continuità con quanto previsto nel MTI-3 – l'Autorità è orientata a confermare che le grandezze espresse in termini *pro capite* siano individuate facendo riferimento al “numero di abitanti residenti serviti” ( $pop$ ) cui aggiungere “ $0,25 * abitanti fluttuanti$ ” ( $0,25 pop_{flut}$ );

- l'eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore, principalmente riconducibili a significativi processi di aggregazione gestionale, ovvero all'introduzione di nuovi processi tecnici gestiti dei quali sia attestata la rilevanza.

2.8 Gli esiti della richiamata consultazione hanno evidenziato una generale condivisione per l'impostazione asimmetrica, basata su schemi regolatori, ritenuta un elemento fondamentale per la continuità e la stabilità della regolazione di settore. Alla luce di quanto sopra rappresentato, nonché degli orientamenti in ordine al limite di crescita annuale al moltiplicatore tariffario di cui al precedente punto 2.5, l'Autorità intende adottare, per il quarto periodo regolatorio, la matrice di schemi regolatori avente la struttura riportata nella successiva TAV. 1, esplicitando – con riguardo ai parametri ivi richiamati – l'orientamento di:

- porre il *VRG pro capite medio* ( $VRG_{PM}$ ) pari a 159 euro/abitante, valore ricompreso nell'ambito dell'intervallo di valori [153 – 162] individuato in sede di prima consultazione, atteso che molti operatori (e loro associazioni rappresentative) hanno evidenziato l'opportunità di selezionare un valore prossimo all'estremo superiore dell'intervallo, mentre alcuni Enti di governo dell'ambito ritengono congruo il valore corrispondente all'estremo inferiore;
- confermare il valore del parametro  $\omega$ , pari a 0,5, in considerazione, da un lato, dell'entità degli investimenti pianificati per il periodo 2024-2029 (che si ritiene possa essere significativa rispetto alle precedenti pianificazioni, anche in ragione dei nuovi obiettivi di qualità tecnica in via di definizione, nonché alla luce del completo recepimento – nella programmazione – degli interventi ammessi a beneficiare delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), dall'altro, dello stabile incremento della *Regulatory Asset Base (RAB)* illustrato nelle premesse del documento per la consultazione 442/2023/R/IDR.

**TAV. 1 – Matrice di schemi per il quarto periodo regolatorio**

	$\frac{VRG^{2022}}{pop + 0,25 pop_{flut}} \leq VRG_{PM}$	$\frac{VRG^{2022}}{pop + 0,25 pop_{flut}} > VRG_{PM}$	AGGREGAZIONI O VARIAZIONI DEI PROCESSI TECNICI SIGNIFICATIVE
$\frac{\sum_{2024}^{2029} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})}{RAB_{MTI-3}} \leq \omega$	<p><b>SCHEMA I</b></p> <p>Limite di prezzo: <math>\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,25K - 1,5X)</math> 6,70%</p>	<p><b>SCHEMA II</b></p> <p>Limite di prezzo: <math>\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,25K - 2X)</math> 5,95%</p>	<p><b>SCHEMA III</b></p> <p>Limite di prezzo: <math>\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,25K - X)</math> 7,45%</p>
$\frac{\sum_{2024}^{2029} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})}{RAB_{MTI-3}} > \omega$	<p><b>SCHEMA IV</b></p> <p>Limite di prezzo: <math>\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,75K - 1,5X)</math> 9,20%</p>	<p><b>SCHEMA V</b></p> <p>Limite di prezzo: <math>\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,75K - 2X)</math> 8,45%</p>	<p><b>SCHEMA VI</b></p> <p>Limite di prezzo: <math>\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,75K - X)</math> 9,95%</p>

2.9 Le regole di determinazione tariffaria delle componenti di costo  $Opex^a$ ,  $Capex^a$  e la regola di aggiornamento della componente  $FNI^{new,a}$ , nei diversi schemi della matrice, saranno differenziate come segue:

- *Schema I e Schema II:*
  - $Opex^a$ , somma della componente costi operativi endogeni  $Opex_{end}^a$ , della componente costi operativi aggiornabili  $Opex_{al}^a$  e della componente costi operativi associati a specifiche finalità  $Opex_{tel}^a$ , di cui ai punti 5.3, 5.11 e 5.26;
  - $Capex^a$  definito secondo le regole generali di cui al Capitolo 3;
- *Schema IV e Schema V:*
  - $Opex^a$ , somma della componente costi operativi endogeni  $Opex_{end}^a$ , della componente costi operativi aggiornabili  $Opex_{al}^a$  e della componente costi operativi associati a specifiche finalità  $Opex_{tel}^a$ , di cui ai punti 5.3, 5.11 e 5.26;
  - $Capex^a$  definito secondo le regole generali di cui al Capitolo 3, con facoltà di richiedere l'ammortamento finanziario, secondo le regole prospettate al punto 3.17;
  - $FNI^{new,a} = \max [0; \psi * (IP_a^{exp} - Capex^a)]$ , calcolato in ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$  come quota della differenza tra la spesa prevista per nuovi investimenti non coperti da contributi,  $IP_a^{exp}$ , e i  $Capex^a$ , secondo quanto precisato di seguito;
- *Schema III:*



- $Opex^a$  posto pari alla somma di  $Opex_{end}^a$ ,  $Opex_{al}^a$  e  $Opex_{tel}^a$  valorizzando all'interno di quest'ultima la componente  $Op^{new,a}$ , in presenza di motivata richiesta, sulla base dei criteri definiti al punto 5.26;
  - $Capex^a$  definito secondo le regole generali di cui al Capitolo 3;
- **Schema VI:**
    - $Opex^a$  posto pari alla somma di  $Opex_{end}^a$ ,  $Opex_{al}^a$  e  $Opex_{tel}^a$  valorizzando all'interno di quest'ultima la componente  $Op^{new,a}$ , in presenza di motivata richiesta, sulla base dei criteri definiti al punto 5.26;
    - $Capex^a$  definito secondo le regole generali di cui al Capitolo 3, con facoltà di richiedere l'ammortamento finanziario, secondo le regole prospettate al punto 3.17;
    - $FNI^{new,a} = \max [0; \psi * (IP_a^{exp} - Capex^a)]$ , componente analoga a quella prevista per gli *Schemi IV* e *V*;

dove:

- $FNI^{new,a}$  è il valore massimo della componente di costo per il finanziamento anticipato dei nuovi investimenti ( $FNI_{FoNI}^a$ ) che, in ciascun anno  $a$ , può concorrere alla determinazione del vincolo ai ricavi del gestore;
- $IP_a^{exp}$  sono gli investimenti programmati (che si prevede di coprire tramite tariffa e non attraverso il ricorso a contributi) che il soggetto competente ritiene necessari in ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ ;
- $\psi$  è il parametro che quantifica il fabbisogno di ulteriori fonti di finanziamento, al fine di realizzare gli investimenti previsti, rispetto al gettito delle componenti tariffarie a copertura dei costi delle immobilizzazioni. Per la quantificazione del parametro  $\psi$ , l'Autorità intende confermare l'intervallo di valori previsto nel MTI-3:

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE
$\psi$	0,4 - 0,8

### Spunti per la consultazione

- Q6.** *Si ritiene vi siano altri elementi da suggerire per una più efficace declinazione dei criteri di regolazione asimmetrica? Motivare la risposta.*
- Q7.** *Si condivide il prospettato orientamento di confermare il valore del parametro  $\omega$ , pari a 0,5? Motivare la risposta.*
- Q8.** *Si condivide l'intervallo di valori proposto ai fini dell'individuazione, da parte del competente Ente di governo, del parametro  $\psi$ ? Motivare la risposta.*

### Controllo sui tassi di realizzazione degli investimenti programmati

- 2.10 In continuità con quanto avvenuto nei precedenti periodi regolatori, l'Autorità - al fine di verificare la coerenza tra gli incrementi patrimoniali e gli investimenti annunciati nel programma degli interventi elaborato nell'ambito delle predisposizioni tariffarie di pertinenza - è orientata a prevedere che il soggetto competente attesti la corrispondenza (o motivi l'eventuale scostamento) tra la somma degli investimenti programmati per le annualità di riferimento (ivi inclusi quelli che si era previsto di realizzare con contributi a fondo perduto) e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità.
- 2.11 Secondo una logica di stabilità dell'approccio, il controllo in ordine all'effettiva realizzazione degli investimenti previsti con riferimento al quadriennio 2020-2023 sarà teso ad accertare la corretta collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 580/2019/R/IDR, verificando anche la congruità tra gli obiettivi prioritari previsti per le annualità successive e la sostenibilità economico-finanziaria della gestione.
- 2.12 Il citato controllo sulla realizzazione degli investimenti programmati nel periodo MTI-3, 2020-2023, avverrà - in coerenza con le modalità già applicate dall'Autorità nei precedenti periodi - sulla base dei dati rendicontati nell'ambito del quarto periodo regolatorio.
- 2.13 Il tasso di realizzazione degli investimenti programmati nel periodo MTI-3, può essere formalizzato (anche in ragione delle determinanti alla base della selezione della riga della matrice di schemi regolatori riferita al terzo periodo regolatorio) come:

$$\tau_{MTI-3} = \frac{\sum_t^{2023} [\sum_c (IP_{t,c}) + \Delta LIC_t]}{\sum_t^{2023} (IP_t^{exp} + CFP_t^{exp})}$$

e tiene conto:

- al denominatore, del fabbisogno di investimenti pianificato per ciascun anno  $t$  ( $IP_t^{exp} + CFP_t^{exp}$ ), come eventualmente rideterminato in sede di aggiornamento biennale per gli anni 2022 e 2023, considerando anche quelli che si era previsto di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili;
- al numeratore degli investimenti realizzati in ciascun anno  $t$ , calcolati considerando:

- l'incremento del valore delle immobilizzazioni di categoria  $c$  risultante dalle fonti contabili,  $IP_{t,c}$  (comprensivi del valore dei contributi a fondo perduto,  $CFP_{t,c}$ );
- la spesa sostenuta per l'avanzamento delle opere classificate come "lavori in corso", ossia la variazione del saldo delle immobilizzazioni in corso rispetto all'anno precedente ( $\Delta LIC_t$ ).

2.14 Anche alla luce del riscontrato miglioramento nella capacità di realizzazione degli investimenti programmati nelle annualità 2020 e 2021 (che hanno fatto registrare un tasso di realizzazione della spesa programmata pari a circa il 100%), l'Autorità è orientata a prevedere che qualora il tasso di realizzazione di cui al punto 2.13, sia tale da richiedere il riposizionamento dell'operatore nell'ambito della matrice di schemi regolatori MTI-3, si proceda – come da stabile impostazione regolatoria – esclusivamente al recupero dei benefici eventualmente conseguiti dal gestore riconducibili al ricorso a schemi regolatori di promozione degli investimenti nell'ambito della matrice di schemi MTI-3 pur in presenza, *ex-post*, della loro mancata effettuazione.

2.15 Con riguardo invece al quarto periodo regolatorio 2024-2029, l'Autorità – per i casi di perduranti difficoltà nella realizzazione della spesa programmata per investimenti e nel conseguimento dei previsti obiettivi di qualità tecnica o contrattuale – è orientata a prevedere una penalità per mancato rispetto della pianificazione, quale strumento regolatorio ulteriore, aggiuntivo rispetto alle penalità per il mancato conseguimento degli obiettivi citati e al recupero dei benefici eventualmente conseguiti per una collocazione nella matrice MTI-4 che risulti *ex-post* non corretta (sulla base dei dati che verranno rendicontati, da ultimo, nell'ambito del quinto periodo regolatorio). L'Autorità intende, quindi, prevedere l'obbligo di accantonamento della citata penalità ad uno specifico fondo, vincolato al finanziamento della spesa per investimenti, i cui effetti rileveranno a partire dalle determinazioni tariffarie del quinto periodo regolatorio<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Si ritiene che qualora il soggetto competente verifici, sulla base di evidenze fornite dal gestore, che la valorizzazione del tasso di realizzazione sia significativamente dipendente da una riduzione di spesa motivata dall'efficienza nella realizzazione degli interventi (come, a titolo esemplificativo, da ribassi in sede di gara per aggiudicazione dei lavori), lo strumento regolatorio aggiuntivo non trovi applicazione.

### Spunti per la consultazione

- Q9.** *Si condivide l'impostazione illustrata con riferimento al controllo sulla realizzazione degli investimenti programmati? Motivare la risposta.*
- Q10.** *Si condivide l'orientamento di applicare una penale per mancato rispetto della pianificazione (riferita alle annualità del quarto periodo regolatorio, con effetti a partire dalle determinazioni tariffarie del periodo regolatorio successivo) solo nei casi in cui la riduzione del livello degli investimenti abbia pregiudicato il raggiungimento dei target di performance previsti dalla regolazione della qualità tecnica e della qualità contrattuale? Motivare la risposta.*
- Q11.** *Si condivide la riferita trattazione della penalità connessa al mancato rispetto della pianificazione? Motivare la risposta.*

### Adeguamenti monetari

- 2.16 Con riferimento al tasso atteso di inflazione (*rpi*) impiegato per il calcolo del limite al moltiplicatore tariffario e del risultato ante imposte del gestore del SII (*Rai<sup>a</sup>*), il medesimo sarà posto pari al 2,7%.
- 2.17 Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all'anno *a*, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile Istat per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (*a* – 1) rispetto a giugno dell'anno successivo, è pari, per le annualità 2023 e 2024, a:
- $$I^{2023} = 4,5\%;$$
- $$I^{2024} = 8,8\%;$$
- 2.18 Con il presente documento di consultazione l'Autorità intende presentare i valori dei deflatori degli investimenti fissi lordi da utilizzare per il calcolo delle tariffe relativo alle annualità 2023 e 2024.
- 2.19 In particolare, i deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2023 sono stati calcolati utilizzando i dati Istat aggiornati nell'ottobre 2022 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2022. I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2024 sono stati calcolati utilizzando i dati Istat aggiornati nell'ottobre 2023 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2023. I risultati sono riportati nella seguente tabella:

ANNO	Deflatore relativo al 2023	Deflatore relativo al 2024
1962	31,533	32,416
1963	29,168	29,984
1964	27,946	28,728
1965	27,858	28,638
1966	27,108	27,867

<b>ANNO</b>	<b>Deflatore relativo al 2023</b>	<b>Deflatore relativo al 2024</b>
1967	26,217	26,951
1968	25,628	26,345
1969	24,199	24,877
1970	21,298	21,894
1971	20,224	20,790
1972	19,581	20,129
1973	16,338	16,795
1974	12,607	12,960
1975	10,754	11,055
1976	8,988	9,239
1977	7,654	7,869
1978	6,760	6,949
1979	5,877	6,042
1980	4,744	4,876
1981	3,880	3,988
1982	3,372	3,466
1983	3,022	3,107
1984	2,768	2,846
1985	2,539	2,610
1986	2,445	2,513
1987	2,343	2,408
1988	2,220	2,282
1989	2,105	2,164
1990	1,974	2,029
1991	1,866	1,918
1992	1,794	1,844
1993	1,728	1,776
1994	1,671	1,718
1995	1,607	1,652
1996	1,562	1,605
1997	1,520	1,562
1998	1,492	1,534
1999	1,475	1,516
2000	1,433	1,473
2001	1,404	1,443
2002	1,364	1,403
2003	1,343	1,381
2004	1,308	1,344
2005	1,270	1,306
2006	1,236	1,270

ANNO	Deflatore relativo al 2023	Deflatore relativo al 2024
2007	1,201	1,235
2008	1,164	1,197
2009	1,155	1,188
2010	1,155	1,188
2011	1,138	1,170
2012	1,101	1,132
2013	1,072	1,102
2014	1,059	1,089
2015	1,060	1,090
2016	1,056	1,085
2017	1,053	1,082
2018	1,055	1,084
2019	1,051	1,080
2020	1,043	1,073
2021	1,038	1,067
2022	1,034	1,063
2023	1,000	1,028
2024		1,000

### 3 Costi delle immobilizzazioni

#### *Determinazione dei costi delle immobilizzazioni*

3.1 Al fine di mantenere la necessaria stabilità del quadro regolatorio, con particolare riferimento alla promozione della spesa per investimenti, l’Autorità è intenzionata a confermare la struttura generale dei costi delle immobilizzazioni anche per il periodo MTI-4.

In particolare, in ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ :

$$Capex^a = AMM^a + OF^a + OFisc^a + \Delta CUIT_{Capex}^a$$

dove:

- $AMM^a$  è la componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- $OF^a$  è la componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- $OFisc^a$  è la componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;
- $\Delta CUIT_{Capex}^a$ , rappresenta l’eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa

nella componente  $FoNI^a$ , come già previsto nei precedenti metodi tariffari (MTI, MTI-2 e MTI-3).

- 3.2 L'Autorità è altresì orientata a confermare l'impostazione stabilmente adottata tale per cui le immobilizzazioni del gestore considerate a fini tariffari sono quelle in esercizio nell'anno  $(a - 2)$ , afferenti al servizio idrico integrato (SII) ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.
- 3.3 Le immobilizzazioni considerate a fini tariffari includeranno quelle in corso del gestore (LIC), risultanti al 31 dicembre dell'anno  $(a - 2)$ . Al fine di mantenere adeguati segnali al contenimento dei livelli di *stock* dei LIC riconosciuti, l'Autorità – come prospettato nel documento 442/2023/R/IDR – intende confermare la misura introdotta con il MTI-3, precedendo a distinguere le immobilizzazioni in corso riferite ad opere strategiche ( $LIC_{POS}^a$ ) dalle immobilizzazioni in corso relative ad opere non strategiche ( $LIC_{ord}^a$ ) e provvedendo:
- ad escludere, dal riconoscimento in tariffa, i LIC con saldi che risultino invariati da più di 4 anni per le immobilizzazioni in corso relative ad opere non strategiche, e da più di 5 anni per le immobilizzazioni in corso riferite ad opere strategiche (che richiedono tempi maggiori per il loro completamento in ragione della relativa complessità tecnica);
  - ai fini del calcolo degli oneri finanziari, ad applicare per le immobilizzazioni in corso relative ad opere non strategiche un tasso più basso di quello previsto per le immobilizzazioni entrate in esercizio (nonché per le immobilizzazioni in corso riferite ad opere strategiche) e decrescente nel tempo secondo quanto dettagliato successivamente.

#### Spunti per la consultazione

**Q12.** *Si condividono gli orientamenti prospettati con riferimento alla struttura generale dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa? Motivare la risposta.*

- 3.4 Per quanto riguarda il capitale investito netto, l'Autorità è orientata a confermare la struttura generale così come prevista dal MTI-3.

Pertanto, in ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , il capitale investito netto del gestore del SII è pari a:

$$CIN^a = IMN^a + CCN^a + LIC^a - FAcc^a - FoNI_{non\_inv}^a$$

dove:

- $IMN^a$  è il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII come definito al successivo punto 3.8;

- $CCN^a$  è la quota a compensazione del capitale circolante netto, valutata aggiornando – secondo quanto già prospettato nel documento 442/2023/R/IDR e condiviso dai rispondenti alla consultazione – la modalità prevista nel periodo MTI-3, come indicato al successivo punto 3.5 e, in particolare, considerando anche i costi e i ricavi afferenti alle altre attività idriche;
- $LIC^a$  è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII, come specificato nel successivo punto 3.6;
- $FACC^a$  è pari alla somma dei seguenti fondi accantonamento, come risultante dal bilancio dell'anno  $(a - 2)$  del gestore del SII, dedotti gli accantonamenti e le rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie come risultanti dal bilancio del gestore del SII:
  - a) fondi per trattamento di fine rapporto, incluso il fondo trattamento fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore del SII;
  - b) fondi per trattamento di quiescenza;
  - c) fondi rischi e oneri;
  - d) fondi accantonamento per la restituzione della quota non dovuta della tariffa di depurazione, in applicazione del D.M. 30 settembre 2009;
  - e) fondo per il ripristino dei beni di terzi;
  - f) fondo vincolato al finanziamento della spesa per investimenti alimentato da accantonamenti (nei casi previsti dalla regolazione della qualità tecnica, RQT<sup>4</sup>) delle penalità attribuite per il mancato rispetto degli obiettivi di qualità;
  - g) fondi per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà;
- $FoNI_{non\_inv}^a$  è la quota parte di  $FoNI$  non ancora investita.

3.5 Si intende esplicitare la quota a compensazione del capitale circolante netto ( $CCN^a$ ), riferita all'anno  $a$ , come segue:

$$CCN^a = \left( \frac{90}{365} * Ricavi_{A1}^{a-2} - \frac{60}{365} * Costi_{B6+B7}^{a-2} \right) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $Ricavi_{A1}^{a-2}$  è l'importo della voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" relativa alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche, come risultante dal bilancio dell'anno  $(a - 2)$  del gestore;
- $Costi_{B6+B7}^{a-2}$  è la somma dell'importo delle voci B6) "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" e B7) "Costi per servizi", relative alle medesime

<sup>4</sup> Cfr. comma 29.1 dell'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR.



attività afferenti al SII e alle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell'anno  $(a - 2)$  del gestore;

- $I^t$  è il tasso di inflazione dell'anno  $t$ .

3.6 Tenuto conto di quanto anticipato al punto 3.3, il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII ( $LIC^a$ ), relativo all'anno  $a$ , è pari.

$$LIC^a = LIC_{POS}^a + LIC_{ord}^a$$

dove:

- $LIC_{POS}^a$  è il valore delle immobilizzazioni in corso riferite ad opere strategiche, pari al saldo delle medesime rilevato al 31 dicembre dell'anno  $(a - 2)$ , come risultante dal bilancio di esercizio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni;
- $LIC_{ord}^a$  è il valore delle immobilizzazioni in corso relative ad opere non strategiche, pari al saldo delle medesime, rilevato al 31 dicembre dell'anno  $(a - 2)$ , come risultante dal bilancio di esercizio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni.

#### Spunti per la consultazione

**Q13.** *Si condivide l'orientamento prospettato in ordine alla struttura del capitale investito netto? Motivare la risposta.*

3.7 In ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , in continuità con quanto stabilmente previsto dalla regolazione dell'Autorità, il valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII è calcolato aggiungendo ogni anno, a partire dal 2023, gli incrementi patrimoniali realizzati nei due anni precedenti e opportunamente deflazionati:

$$IML^a = IML^{2023} * dfl_{2023}^a + \sum_c \left[ \sum_{t=2022}^{a-2} IP_{c,t} * dfl_t^a \right]$$

dove:

- $IML^{2023}$  è il valore lordo delle immobilizzazioni del gestore valorizzato ai fini della determinazione tariffaria per l'anno 2023, come definito nel MTI-3;
- $IP_{c,t}$  è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria  $c$  e iscritte a libro cespiti nell'anno  $t$ . Al riguardo, l'Autorità intende prevedere che: *i)* per le determinazioni tariffarie dell'anno 2024, i valori  $IP$  riconosciuti siano quelli iscritti a bilancio 2022 del gestore; *ii)* per le determinazioni tariffarie dell'anno 2025, i valori  $IP$  riconosciuti siano quelli di preconsuntivo 2023 del gestore; *iii)* con riguardo alle determinazioni tariffarie degli anni successivi al 2023, in sede di prima approvazione, i valori  $IP$  riconosciuti possano essere quelli stimati e coerenti con la valorizzazione del parametro  $IP^{exp}$ ;

- $dfl_t^a$  è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno  $t$ , con base 1 nell'anno  $a$ .

3.8 Con riferimento al valore netto delle immobilizzazioni, confermando l'impostazione regolatoria generale, l'Autorità intende procedere all'aggiornamento della relativa formulazione. Pertanto, in ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII è pari a:

$$IMN^a = \sum_c \left[ \sum_{t=1962}^{a-2} (IP_{c,t}^a * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}) \right]$$

dove  $FA_{IP,c,t}$  è il valore del fondo ammortamento del gestore del SII riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria  $c$  e iscritte a patrimonio all'anno  $t$ .

3.9 Per quanto concerne il valore del fondo ammortamento, in ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , il fondo ammortamento del gestore del SII è pari a:

$$FA_{IP}^a = \sum_c FA_{IP,c}^{2011} * dfl_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^{a-1} AMM_{c,t}^a * dfl_t^a$$

dove  $AMM_{c,t}^a$  è la componente tariffaria a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore.

3.10 Confermando l'impostazione generale del MTI-3 – pur prospettando l'aggiornamento di taluni dei parametri utilizzati – il valore delle immobilizzazioni del gestore del SII finanziate a fondo perduto con contributi pubblici e/o privati, per ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , è pari a:

$$CIN_{fp}^a = \sum_c \sum_{t=1962}^{a-2} (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a)$$

dove:

- $CFP_{c,t}^a$  è il valore, calcolato nell'anno  $a$ , dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore del SII nell'anno  $t$  per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria  $c$ ;
- $FA_{CFP,c,t}^a$  è il fondo ammortamento del gestore del SII, calcolato al 31 dicembre dell'anno  $a$ , dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno  $t$  per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria  $c$ , ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria.

3.11 Inoltre, per ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , il fondo ammortamento dei contributi a fondo perduto del gestore del SII è pari a:

$$FA_{CFP}^a = \sum_c FA_{CFP,c}^{2011} * dfl_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^{a-1} AMM_{CFP,c,t} * dfl_t^a$$

dove  $AMM_{CFP,c,t}$  è la quota di ammortamento dei contributi a fondo perduto relativi alle immobilizzazioni di categoria  $c$ , incassati dal gestore del SII nell'anno  $t$ .

#### Spunti per la consultazione

- Q14.** Si condivide la volontà dell'Autorità di confermare, in linea generale, la metodologia di calcolo delle immobilizzazioni del gestore del SII? Motivare la risposta.
- Q15.** Si condividono le proposte di aggiornamento formulate? Motivare la risposta.

#### Ammortamenti

3.12 L'Autorità è orientata a confermare la vigente metodologia di calcolo degli ammortamenti. Pertanto, per ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , l'ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII è pari a:

$$AMM^a = \sum_c \sum_t^{2011} \min \left( \frac{IP_{c,t} * dfl_t^a}{VU_{c,t}}; IMN_{c,t}^a \right) + \\ + \max \left\{ 0; \sum_c \sum_{t=2012}^a \min \left[ \frac{(IP_{c,t} - CFP_{c,t})}{VU_{c,t}} * dfl_t^a; (IMN_{c,t}^a - (CFP_{c,t}^a * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a)) \right] \right\}$$

dove:

- $VU_{c,t}$  è la vita utile regolatoria delle immobilizzazioni di categoria  $c$  calcolata, per ciascun anno  $t$  fino al 2019, come specificato al successivo punto 3.13 e, per gli anni  $t$  successivi, come indicato al punto 3.14. Tale orientamento tiene conto di quanto prospettato nel documento 442/2023/R/IDR (e condiviso dai rispondenti alla consultazione) con riferimento all'esplicitazione di ulteriori categorie di cespiti afferenti, in particolare, agli invasi e agli sbarramenti, dal momento che tali immobilizzazioni (unitamente a quelle riconducibili alla gestione delle acque meteoriche e a quelle finalizzate al riuso) possono rappresentare una parte del patrimonio infrastrutturale essenziale per mitigare l'effetto dei cambiamenti climatici in atto e per garantire la resilienza dei sistemi idrici;
- $IMN_{c,t}^a$  è il valore netto, nell'anno  $a$ , delle immobilizzazioni del gestore del SII, di categoria  $c$  iscritte a patrimonio nell'anno  $t$ .

3.13 Per ciascun anno  $t$  fino all'anno 2019, la vita utile regolatoria di ciascuna categoria  $c$  di immobilizzazioni ( $VU_{c,t}$ ) è posta pari a quella prevista nel MTI-2 (di cui all'Allegato della deliberazione 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR), come rappresentato nella seguente tabella:

Categoria di immobilizzazioni	$VU_{c,t}$ fino al 2019
Terreni	-
Fabbricati non industriali	40
Fabbricati industriali	40
Costruzioni leggere	40
Condutture e opere idrauliche fisse	40
Serbatoi	50
Impianti di trattamento	12
Impianti di sollevamento e pompaggio	8
Gruppi di misura	15
Altri impianti	20
Laboratori e attrezzature	10
Telecontrollo e teletrasmissione	8
Autoveicoli	5
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	7

3.14 In considerazione della revisione delle vite utili operata nell'ambito del MTI-3, a partire dall'anno 2020 la vita utile regolatoria ( $VU_{c,t}$ ) di ciascuna categoria  $c$  di immobilizzazioni è rappresentata nella tabella che segue, in cui si intendono esplicitare (nell'ambito dell'attività di acquedotto) ulteriori categorie di cespiti (in particolare identificabili in "grandi dighe" e "piccole dighe") riconducibili allo stoccaggio della risorsa, ai fini della determinazione – a partire dal 2024 – delle relative vite utili regolatorie (che si intendono porre, rispettivamente, pari a 60 anni e a 30 anni, alla luce di una età media delle grandi dighe prossima – sulla base delle più recenti analisi – a 70 anni):

Attività	Macro-indicatore di riferimento*	Categoria di immobilizzazioni	$VU_{c,t}$ a partire dal 2020	$VU_{c,t}$ a partire dal 2024
Acquedotto – stoccaggio <sup>5</sup>	M0	Grandi dighe (sbarramenti <sup>6</sup> che superano i quindici metri di altezza o che determinano un invaso superiore a 1 milione di metri cubi)		60
	M0	Piccole dighe (sbarramenti <sup>7</sup> che non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1 milione di metri cubi)		30

<sup>5</sup> La definizione delle categorie di immobilizzazioni riconducibili a detta attività è prospettata in coerenza con quelle rinvenibili nel d.P.C.M. 30 maggio 2019, recante "Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche".

<sup>6</sup> Sbarramenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 507/94.

<sup>7</sup> Sbarramenti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge 507/94.

Attività	Macro-indicatore di riferimento*	Categoria di immobilizzazioni	VU <sub>c,t</sub> a partire dal 2020	VU <sub>c,t</sub> a partire dal 2024
Acquedotto	M0-M1-M2-MC1	Condotte di acquedotto	40	
	M0-M1-M2-M3	Altre opere idrauliche fisse di acquedotto	40	
	M0-M1-M2	Serbatoi	40	
	M1-M2-M3	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	8	
	M0-M3	Impianti di potabilizzazione	20	
	M0-M3	Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	12	
	M1-MC1-MC2	Gruppi di misura – altre attrezzature di acquedotto	10	
	M1-M2-M3	Sistemi informativi di acquedotto	5	
	M1-M2-M3	Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	8	
Fognatura	M4	Condotte fognarie	50	
	M4	Sifoni e scaricatori di piena e altre opere idrauliche fisse di fognatura	40	
	M0-M4	Vasche di laminazione e vasche di prima pioggia	40	
	M4	Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura	8	
	M4	Gruppi di misura – altre attrezzature di fognatura	10	
	M4	Sistemi informativi di fognatura	5	
	M4	Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura	8	
Depurazione	M5-M6	Impianti di sollevamento e pompaggio di depurazione	8	
	M6	Tecniche naturali di depurazione (tra cui fitodepurazione e lagunaggio)	40	
	M6	Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario – fosse settiche e fosse Imhoff	20	
	M5-M6	Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario	20	
	M0-M5-M6	Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato	20	
	M5	Impianti di essiccamento fanghi e di valorizzazione dei fanghi (tra cui mono-incenerimento, pirolisi, gassificazione)	20	
	M5-M6	Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione	10	

Attività	Macro-indicatore di riferimento*	Categoria di immobilizzazioni	VU <sub>c,t</sub> a partire dal 2020	VU <sub>c,t</sub> a partire dal 2024
	M5-M6	Sistemi informativi di depurazione	5	
	M6	Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione	8	
Comune	M0-M1-M2-M3-M4-M5-M6	Altri impianti	20	
	M3-M6	Laboratori e attrezzature	10	
	MC1-MC2-M0-M1-M2-M3-M4-M5-M6	Sistemi informativi	5	
	M0-M1-M2-M3-M4-M5-M6	Telecontrollo e teletrasmissione	8	
	MC1-MC2-M0- M1-M2-M3-M4-M5-M6	Autoveicoli – automezzi	5	
	-	Terreni	-	
	MC1-MC2	Fabbricati non industriali	40	
	M0-M1-M2-M3-M4-M5-M6	Fabbricati industriali	40	
	-	Costruzioni leggere	20	
	M0-M1-M2-M3-M4-M5-M6	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5	
	M3-M6-MC1-MC2	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	7	

(\*) Macro-indicatori maggiormente correlati alle singole categorie di cespite

- 3.15 Si rammenta che, al fine di garantire una maggiore *cost-reflectivity* degli investimenti realizzati per il conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica e di qualità contrattuale, a partire dal MTI-3 si è ritenuto opportuno presentare una declinazione più accurata ed esplicita delle categorie di cespite, attribuendole, in primo luogo, alla singola attività del servizio idrico integrato e, quindi, esplicitandone la corrispondenza con i macro-indicatori di qualità alle medesime maggiormente correlati<sup>8</sup>.
- 3.16 Come indicato nella tabella di cui al punto 3.14, l’Autorità è orientata ad estendere tale approccio, prospettando che trovi evidenza anche la corrispondenza tra talune categorie di cespite e il nuovo macro-indicatore di qualità tecnica descritto nel documento

<sup>8</sup> Il riferimento è:

- ai seguenti macro-indicatori di qualità tecnica (in vigore dal 1° gennaio 2018) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR: “M1-Perdite idriche”, “M2-Interruzioni del servizio”, “M3-Qualità dell’acqua erogata”, “M4-Adeguatezza del sistema fognario”, “M5-Smaltimento fanghi in discarica”, “M6-Qualità dell’acqua depurata”;
- ai seguenti macro-indicatori di qualità contrattuale (in vigore dal 1° gennaio 2020) di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR: “MC1-Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e “MC2-Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”.

442/2023/R/IDR, denominato “M0-Resilienza idrica” (teso a monitorare l’efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito, includendo anche gli usi diversi dal civile). L’Autorità ritiene che la classificazione ipotizzata possa completare il percorso volto ad una descrizione ordinata più dettagliata degli impianti e dei loro componenti, organizzata per processi, in coerenza con l’approccio più analitico tipico dell’*asset management* che privilegia l’ottimizzazione degli *asset* lungo l’intero ciclo di vita, individuando le infrastrutture più critiche in funzione degli obiettivi di qualità del servizio da garantire, in un contesto di sempre maggiore attenzione alla sostenibilità economica e ambientale del settore.

#### Spunti per la consultazione

- Q16.** *Si condivide la proposta dell’Autorità di confermare, in linea generale, la metodologia di calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore del SII? Motivare la risposta.*
- Q17.** *Si ritengono congrue le vite utili regolatorie prospettate dall’Autorità ai fini delle determinazioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio con riferimento, in particolare, alle nuove categorie di immobilizzazioni individuate ( $VU_{c,t}$  di 60 anni per le grandi dighe e di 30 anni per le piccole dighe)? Motivare la risposta.*
- Q18.** *Si ritiene possa essere utile esplicitare ulteriori tipologie di cespiti riconducibili alla fase di stoccaggio della risorsa? Motivare la risposta.*
- Q19.** *Si condivide la prospettata attribuzione di talune categorie di immobilizzazioni al nuovo macro-indicatore “M0-Resilienza idrica”, descritto – nei suoi caratteri generali – nel documento 442/2023/R/IDR? Motivare la risposta.*

3.17 L’Autorità intende mantenere anche nel MTI-4 la possibilità del ricorso all’ammortamento finanziario nei casi in cui sia stato considerato ammissibile ai sensi della deliberazione 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR, ovvero sia stato considerato ammissibile per le determinazioni tariffarie relative alle precedenti annualità limitatamente ai cespiti oggetto di tale misura. L’ammortamento finanziario sarà ammesso anche nei casi in cui il gestore si collochi negli *Schemi IV, V e VI* della matrice di cui al punto 2.8, su richiesta dell’Ente di governo dell’ambito, sentito il gestore medesimo. Nei casi di ricorso all’ammortamento finanziario, si conferma l’azzeramento delle componenti tariffarie derivanti dalla valorizzazione della stratificazione dei beni di terzi limitatamente alla parte inclusa nella componente  $FoNI^a$ .

3.18 Con riferimento alla componente di ammortamento sui contributi a fondo perduto l’Autorità, in coerenza con la metodologia di calcolo utilizzata nel terzo periodo regolatorio, intende mantenere la formulazione vigente. Pertanto, per ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , si ha:

$$AMM_{CFP}^a = \sum_c \sum_t \min \left[ \left( \frac{CFP_{c,t} * df_{l_t}^a}{VU_{c,t}} \right); (CFP_{c,t} * df_{l_t}^a - FA_{CFP,c,t}^a) \right]$$

$$+ \sum_p \sum_c \sum_t^{2011} \min \left[ \left( \frac{CFP_{c,t,p} * dfl_t^a}{VU_{c,t}} \right); (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a)_p \right]$$

dove:

- $CFP_{c,t}$  è il valore del contributo a fondo perduto incassato nell'anno  $t$  dal gestore del SII per la realizzazione di infrastrutture di categoria  $c$ ;
- $FA_{CFP,c}^a$  è il fondo ammortamento dei contributi a fondo perduto del gestore del SII al 31 dicembre dell'anno  $a$ ;
- $CFP_{c,t,p}$  è il valore del contributo a fondo perduto incassato nell'anno  $t$  da ciascun proprietario  $p$  diverso dal gestore del SII, nonché diverso dagli Enti locali e dalle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per la realizzazione di infrastrutture di categoria  $c$ ;
- $FA_{CFP,c,p}^a$  è il fondo ammortamento – al 31 dicembre dell'anno  $a$  – dei contributi a fondo perduto incassati da ciascun proprietario  $p$  diverso dal gestore del SII, nonché diverso dagli Enti locali e dalle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria  $c$ .

#### Spunti per la consultazione

- Q20.** *Si ritiene utile evidenziare ulteriori elementi da considerare nella disciplina dei casi in possa essere consentito il ricorso all'ammortamento finanziario? Motivare la risposta.*
- Q21.** *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare, in linea generale, la metodologia di calcolo degli ammortamenti sui contributi a fondo perduto? Motivare la risposta.*

#### Oneri finanziari

- 3.19 L'emergenza pandemica da COVID-19 e i conflitti in Ucraina e Medio Oriente costituiscono le principali determinanti dell'attuale contesto macroeconomico europeo, caratterizzato da pressioni inflazionistiche, sostanziale stabilità del PIL e rialzi dei tassi di interesse. Se l'interruzione delle catene di approvvigionamento e il conseguente rialzo dei prezzi avevano richiesto, in tempo di pandemia, l'introduzione di strumenti volti alla mitigazione dei tassi di disoccupazione (pacchetti *Next Generation EU*, *Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency - SURE*) e alla prevenzione di eventuali ulteriori *shock* di natura finanziaria (*Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP*), a partire dal febbraio 2022, con il conflitto in Ucraina, famiglie e imprese hanno dovuto confrontarsi con un ulteriore *shock* dal lato dell'offerta, costituito dall'incremento dei prezzi dei prodotti energetici.
- 3.20 Le difficoltà nell'approvvigionamento energetico, a partire dal primo trimestre 2022, e l'uscita dall'emergenza pandemica hanno determinato forti spinte inflazionistiche. A sostegno della domanda interna, i governi hanno quindi reagito con interventi straordinari facendo ricorso a misure di natura fiscale e al rafforzamento degli strumenti



a tutela dei clienti vulnerabili<sup>9</sup>.

- 3.21 A partire dal luglio 2022, per il raggiungimento del prefissato *target* d’inflazione, la Banca Centrale Europea ha varato politiche restrittive incrementando il livello dei tassi di interesse di riferimento. Attualmente, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la Banca Centrale risultano pari, rispettivamente, al 4,50%, al 4,75% e al 4,00%. Da ultimo, nella riunione del 26 ottobre 2023, il Consiglio Direttivo ha stabilito l’invarianza dei menzionati tassi di riferimento, garantendo inoltre che la gestione del superamento del *PEPP* avvenga senza interferire con le decisioni di politica monetaria.
- 3.22 Secondo le analisi della Banca Centrale Europea, riportate nel Bollettino n. 6/2023, “*nel complesso, in un contesto in cui si ipotizza che le aspettative di inflazione a medio termine rimangano ancorate all’obiettivo della BCE, l’inflazione complessiva misurata sullo IAPC dovrebbe scendere da una media dell’8,4 per cento nel 2022 al 5,6 nel 2023, al 3,2 nel 2024 e al 2,1 nel 2025, raggiungendo l’obiettivo nel terzo trimestre del 2025*”.
- 3.23 Con riferimento agli oneri finanziari e fiscali, l’Autorità deve considerare – in un contesto macroeconomico eccezionalmente incerto come quello sopra rappresentato – la necessità di tutelare l’equilibrio economico finanziario degli operatori, nonché di favorire l’attuazione degli interventi infrastrutturali legati alle politiche di incentivazione adottate in ambito europeo per il potenziamento del comparto, ma comunque in coerenza con il tradizionale approccio adottato nel settore idrico, a partire dal 2012<sup>10</sup>, volto al riconoscimento dei soli oneri standardizzati legati al reperimento dei finanziamenti e non comprensivi della remunerazione del capitale, e in un quadro di efficace coordinamento delle diverse misure impiegabili per il finanziamento del settore.
- 3.24 Tenuto conto di quanto prospettato al punto 3.3 con riferimento al trattamento delle immobilizzazioni in corso, l’Autorità intende definire, per ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , gli oneri finanziari del gestore del SII ( $OF^a$ ) come segue:

$$OF^a = OF_{Imm}^a + OF_{LIC,ord}^a$$

dove:

- $OF_{Imm}^a$  rappresentano gli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni entrate in esercizio, nonché al saldo delle immobilizzazioni in corso riferite ad interventi contenuti nel Piano delle Opere Strategiche ( $LIC_{POS}^a$ ), come dettagliati al successivo punto 3.25;
- $OF_{LIC,ord}^a$  rappresentano gli oneri finanziari relativi alle immobilizzazioni in corso, diverse dalle opere contenute nel POS, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni, determinati secondo i criteri di cui al punto 3.27.

<sup>9</sup> Cfr. Memoria 14 febbraio 2022, 50/2022/I/com.

<sup>10</sup> La cui legittimità è stata già riscontrata dal Tar Lombardia con sentenze n. 779/2014 e successive, nonché con la più recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 26 maggio 2017, n. 2481.

3.25 Per ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , si intende confermare l'attuale formulazione degli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni entrate in esercizio, nonché al saldo delle immobilizzazioni in corso riferite alle opere strategiche, ( $OF_{Imm}^a$ ):

$$OF_{Imm}^a = (K_m + \alpha) * \left(1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a - LIC_{ord}^a}\right) * (CIN^a - LIC_{ord}^a)$$

dove:

- $K_m = (r_f^{real} + WRP) * \frac{1}{(1+CS/CnS)} + K_d^{real} * (1 - t_c) * \frac{CS/CnS}{(1+CS/CnS)}$ ;
- $\alpha$  è la componente a copertura della rischiosità, come specificato al successivo punto 3.26;

e:

- $r_f^{real}$  è il tasso *risk free* reale (con riferimento al quale si intende confermare la metodologia di calcolo in continuità con il precedente periodo regolatorio, prendendo a riferimento i tassi di rendimento dei titoli di stato dell'area euro con scadenza decennale e con *rating* almeno pari a AA), che, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti anche in esito alle nuove proiezioni macroeconomiche della Banca Centrale Europea, assume il valore di 1,58%<sup>11</sup>;
- $WRP$  è il *Water Utility Risk Premium* volto a considerare i seguenti fattori di rischio: *i*) il differenziale collegato ad investimenti cosiddetti *risk free* in Italia; *ii*) gli ulteriori elementi connessi alla dimensione media, generalmente ridotta, degli operatori del settore; *iii*) ulteriori differenziali connessi alla natura generalmente pubblica e locale dei soci dei gestori del SII, nella maggioranza dei casi Enti Locali, le cui modalità di finanziamento risentono dei vincoli di finanza pubblica imposti dalle norme vigenti. Considerando la natura strutturale dei richiamati fattori di rischio – che, pur a fronte di un consolidamento degli operatori (e della recente costituzione di nuovi gestori unici di ambito, generalmente *in house*), nonché della loro struttura di capitale, non possono essere superati nel breve periodo – e la crescita del differenziale legato al “rischio paese”, si intende individuare il  $WRP$  nell'ambito del seguente intervallo di valori, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti<sup>12</sup>:

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE
$WRP$	1,7% - 2,2%

<sup>11</sup> Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie 2022-2023, con deliberazione 638/2021/R/IDR era stato posto  $r_f^{real}=0,13\%$ .

<sup>12</sup> Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie 2022-2023, con deliberazione 638/2021/R/IDR era stato confermato  $WRP=1,7\%$ .

- $CS/CnS$  è il rapporto standard tra le immobilizzazioni a cui si applica lo scudo fiscale e le altre immobilizzazioni che, in continuità con i precedenti periodi regolatori, si intende porre pari a 1, atteso che si è riscontrata una sostanziale stabilità della composizione del capitale degli operatori;
- $K_d^{real}$  è il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo del *Debt Risk Premium*, che, alla luce delle considerazioni sopra riportate, si intende determinare – fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti – nell’ambito del seguente intervallo di valori<sup>13</sup>:

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE
$K_d^{real}$	2,34% - 3,53%

- $t_c$  è l’aliquota per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari, posta pari a 24,0% salvo eventuali aggiornamenti.

3.26 La componente a copertura della rischiosità ( $\alpha$ ) è pari a:

$$\alpha = \beta * ERP * \frac{1}{(1 + CS / CnS)}$$

dove:

- $\beta$  è la rischiosità relativa del SII, rispetto a quella media di mercato. L’Autorità considera la stabilità del quadro regolatorio nel suo insieme (preservata anche tramite gli interventi straordinari posti in essere per mitigare gli effetti di eventi imprevedibili, come la pandemia e gli eccezionali aumenti dei prezzi energetici) un elemento di mitigazione del fattore di rischio sistematico relativo al settore. Inoltre, le misure prospettate nel presente documento con riferimento al riconoscimento dei costi di energia elettrica (punto 5.15 e seguenti) contribuiscono a mitigare i rischi delle scelte di approvvigionamento effettuate dagli operatori. Alla luce delle considerazioni che precedono l’Autorità è orientata a individuare il parametro  $\beta$  - fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti – nell’ambito del seguente intervallo di valori<sup>14</sup>:

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE
$\beta$	0,75-0,79

<sup>13</sup> Ai fini dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie 2022-2023, con deliberazione 638/2021/R/IDR era stato posto  $K_d^{real}=2,4\%$ .

<sup>14</sup> Ai fini delle predisposizioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio, con deliberazione 580/2019/R/IDR era stato posto  $\beta=0,79$ .

- *ERP* è il premio per il rischio di mercato, che – alla luce della natura strutturale dei fattori di rischio di settore sopra richiamati, nonché del citato aggiornamento del tasso  $r_f^{real}$  – si intende porre pari a 3,5%.<sup>15</sup>

3.27 Per ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , si intende prevedere la seguente formulazione degli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni in corso diverse dalle opere contenute nel POS ( $OF_{LIC,ord}^a$ ):

$$OF_{LIC,ord}^a = S_{LIC}^a * LIC_{ord}^a$$

dove  $S_{LIC}^a$  è il saggio reale per la copertura dei costi riferiti alle immobilizzazioni in corso, che assume valori linearmente decrescenti nei 6 anni di riconoscimento in tariffa, partendo da una soglia massima e arrivando a un minimo, previsto per il 6° anno, pari al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni comprensive del *Debt Risk Premium*,  $K_d^{real}$ .

3.28 In linea generale, l’Autorità – in continuità con i precedenti metodi tariffari – è orientata a confermare che gli oneri finanziari siano maggiorati di un onere finanziario (*time lag*) pari all’1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l’anno di realizzazione degli investimenti ( $a-2$ ) e l’anno di riconoscimento tariffario ( $a$ ).

#### Spunti per la consultazione

**Q22.** Si condivide l’impostazione prospettata per il calcolo degli oneri finanziari? Motivare la risposta.

**Q23.** In particolare, si condivide la trattazione prospettata con riferimento agli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni in corso, distinguendo tra  $OF_{Imm}^a$  e  $OF_{LIC,ord}^a$ ? Motivare la risposta.

**Q24.** Si condividono i valori dei parametri posti in consultazione? Motivare la risposta.

#### Oneri fiscali

3.29 Al solo fine di procedere alla valutazione standardizzata degli oneri fiscali, in ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , si procede al calcolo del valore standard del risultato ante imposte:

$$Rai^a = \left\{ \frac{\left[ 1 + \frac{(K_m + \alpha + 1) * (1 + rpi) - 1}{(1 - T)} \right]}{(1 + rpi)} - 1 \right\} * \left( 1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a} \right) * CIN^a$$

dove  $T$  (tenuto conto dell’effettiva incidenza che l’imposta sui redditi risulta avere nell’ambito della tassazione complessiva) viene confermato pari a 31,9% e  $rpi$  è il tasso di inflazione atteso, pari a 2,7%.

3.30 Ne consegue che, in ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , il valore

<sup>15</sup> Ai fini delle predisposizioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio, con deliberazione 580/2019/R/IDR era stato posto  $ERP=4\%$ .

standardizzato degli oneri fiscali di cui si ammette il recupero nel vincolo ai ricavi della gestione, risulta pari a:

$$OFisc^a = t_C * Rai^a$$

#### Spunti per la consultazione

- Q25.** Si condivide l'impostazione prospettata per il calcolo degli oneri fiscali? Motivare la risposta.
- Q26.** Si condivide il valore del parametro  $T$  posto in consultazione? Motivare la risposta.

## 4 Fondo Nuovi Investimenti

4.1 L'Autorità intende confermare il trattamento della componente tariffaria Fondo Nuovi Investimenti ( $FoNI^a$ ), prevedendo l'obbligo per il gestore di destinare il medesimo Fondo in via esclusiva ai nuovi investimenti per il raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nel programma degli interventi elaborato per il pertinente territorio.

4.2 In ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , si intende definire il Fondo Nuovi Investimenti come segue:

$$FoNI^a = FNI_{FoNI}^a + AMM_{FoNI}^a + \Delta CUIT_{FoNI}^a$$

dove:

- $FNI_{FoNI}^a$  è la componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ed è determinata dall'Ente di governo dell'ambito nei limiti della componente  $FNI^{nev,a}$  come definita al precedente punto 2.9;
- $AMM_{FoNI}^a$  è la componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto determinata dal soggetto competente nei limiti della componente  $AMM_{CFP}^a$  di cui al punto 3.18;
- $\Delta CUIT_{FoNI}^a$  è la componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi, determinata dal soggetto competente nei limiti della componente  $\Delta CUIT^a$  di cui al successivo punto 4.3.

4.3 In ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , la componente  $\Delta CUIT^a$  è data da:

$$\Delta CUIT^a = \sum_p \max\{0; [(AMM_p^a + OF_p^a + OFisc_p^a) - (MT_p^a + AC_p^a)]\}$$

dove:

- $MT_p^a$  è il valore del rimborso dei mutui di ciascun proprietario  $p$ , come definiti al comma 1.1 del MTI-3;

- $AC_p^a$  è il valore degli altri corrispettivi di ciascun proprietario  $p$ ;
- $AMM_p^a$ ,  $OF_p^a$  e  $OFisc_p^a$  sono, rispettivamente, l'ammortamento, gli oneri finanziari e gli oneri fiscali sulle immobilizzazioni di proprietà di ciascun Ente locale, azienda speciale e società di capitali a totale partecipazione pubblica, ovvero di proprietà di soggetti di natura privata.

4.4 Per quanto attiene il trattamento contabile della componente di ricavo derivante dal  $FoNI$ , si rammenta che l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) – con parere reso in data 8 aprile 2019 – ha evidenziato l'opportunità “che gli operatori, a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, indipendentemente dalla politica contabile utilizzata, adottino politiche di disponibilità delle riserve, per la parte alimentata dalla componente  $FoNI$ , coerenti con le tecniche regolatorie stabilite [nel comunicato] dell'ottobre 2018 [pubblicato dall'Autorità]”, con il quale – al fine di precisare le necessarie modalità di rendicontazione, nell'ambito della contabilità regolatoria, delle poste relative all'impiego del  $FoNI$  – è stato, tra l'altro chiarito che “tale componente, finalizzata all'incentivazione dei nuovi investimenti, è assimilata a un contributo pubblico in conto impianti e come tale deve essere rilevata nei CAS dal gestore – indipendentemente dalla modalità di redazione del bilancio civilistico – utilizzando la metodologia prevista dall'OIC 16 per tali contributi”.

4.5 Anche alla luce del parere sopra richiamato circa le modalità di rendicontazione del  $FoNI$ , l'Autorità, in continuità con il precedente metodo tariffario, intende prevedere, da un lato, che non sia ammissibile il recupero di eventuali maggiori imposte, e, dall'altro, che – ai fini della verifica dell'obbligo di destinazione della componente  $FoNI^a$  alla realizzazione di investimenti individuati come prioritari – in presenza di una quota della medesima componente che risulti non investita, sia azzerata la componente  $\Delta CUIT_{FoNI}^a$ . Laddove risulti  $FoNI_{non\_inv}^a > \Delta CUIT_{FoNI}^a$ , sarà azzerata anche la componente  $AMM_{FoNI}^a$ , tramite la sottrazione dei contributi a fondo perduto dalle immobilizzazioni lorde.

#### Spunti per la consultazione

**Q27.** Si ritiene condivisibile la formula proposta per la determinazione della componente tariffaria  $FoNI^a$ ? Motivare la risposta.

## 5 Costi operativi

5.1 In linea con la struttura prevista dal MTI-3, in ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , si intendono definire i costi operativi,  $Opex^a$ , come segue:

$$Opex^a = Opex_{end}^a + Opex_{al}^a + Opex_{tel}^a$$

dove:

- $Opex_{end}^a$  sono i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento;
- $Opex_{al}^a$  sono i costi operativi aggiornabili;
- $Opex_{tel}^a$  sono i costi operativi associati a specifiche finalità.

### Costi operativi endogeni

5.2 L’Autorità, anche alla luce dei contributi ricevuti, intende confermare il meccanismo di efficientamento dei costi operativi endogeni di cui al MTI-3, secondo quanto dettagliato nel documento 442/2023/R/IDR, atteso che la gran parte dei rispondenti alla consultazione non ravvisa criticità nella reiterazione del citato meccanismo di efficientamento in una prima fase, al contempo rappresentando la propria disponibilità all’avvio di approfondimenti utili per un affinamento della metodologia in essere.

5.3 L’Autorità è, pertanto, orientata a definire i costi operativi endogeni  $Opex_{end}^a$  (per i primi quattro anni del quarto periodo regolatorio, rinviando al secondo aggiornamento biennale eventuali decisioni che prevedano una diversa valorizzazione dei medesimi sulla base di valori e di meccanismi di promozione dell’efficienza più aggiornati) come:

$$Opex_{end}^a = Opex_{end}^{2022} * \prod_{t=2023}^a (1 + I^t) - [(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$$

dove:

- $Opex_{end}^{2022}$  è la componente di costo individuata all’articolo 17 del MTI-3, calcolata ai fini della determinazione tariffaria 2022;
- $I^t$  corrisponde al tasso di inflazione, inteso (secondo quanto precisato al punto 2.17) come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI senza tabacchi) nei mesi da luglio dell’anno  $(a-1)$  rispetto a giugno dell’anno successivo;
- $\Delta Opex$  rappresenta il margine dato dalla differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell’annualità 2020,  $Opex_{end}$  (comprensivi dei costi ambientali e della risorsa endogeni,  $ERC_{end}$ ), e il costo operativo efficientabile,  $CO_{eff}$ <sup>16</sup>, sostenuto dall’operatore con riferimento alla medesima annualità;
- $\gamma_{i,j}^{OP}$  è il coefficiente che assume i valori riportati nella tabella che segue, differenziati (in continuità con i valori previsti dal MTI-3) sulla base:
  - della classe  $i$  in cui il gestore si posiziona in considerazione del pertinente livello *pro capite* (riferito al 2020) del costo operativo totale sostenuto

<sup>16</sup> Cfr. “Costi operativi efficientabili” come definiti all’articolo 32 dell’Allegato A alla deliberazione 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR. I medesimi sono dati dai “costi della produzione” al netto delle “poste rettificative” e dei “costi esogeni”.

dall'operatore, dato dai “costi della produzione”<sup>17</sup> al netto delle “poste rettificative”<sup>18</sup>,  $\frac{CO_{TOT}}{pop+0,25 \cdot pop_{flut}}$ ;

- del *cluster j* in cui ricade il medesimo operatore, tenuto conto del relativo costo operativo stimato *pro capite*,  $\frac{CO_{TOT}^S}{pop+0,25 \cdot pop_{flut}}$ , calcolato applicando il modello statistico<sup>19</sup> richiamato nel citato documento per la consultazione 442/2023/R/IDR.

Per il quarto periodo regolatorio, si intendono confermare gli estremi dei *cluster* relativi al costo operativo stimato e delle *classi* riferite al costo operativo totale nei termini esplicitati in tabella:

---

<sup>17</sup> Tenuto conto delle specificazioni di cui all'articolo 32 dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, i “costi della produzione”:

- sono dati dalla somma delle voci B6), B7), B8), B9), B11), B12), B13), B14) e della voce relativa all'onere fiscale IRAP del Bilancio;
- comprendono i “costi esogeni”, ottenuti dalla somma delle voci di Bilancio relative a: costi di energia elettrica, costi per servizi all'ingrosso, corrispettivi per l'utilizzo di infrastrutture di terzi; spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito, oneri locali.

<sup>18</sup> Le poste rettificative come definite all'articolo 1 del MTI-3.

<sup>19</sup> Il citato modello statistico è caratterizzato dalla seguente funzione (le cui variabili indipendenti sono descritte nel Box 1 del richiamato documento per la consultazione 442/2023/R/IDR):

$$\ln(CO_{TOT}^S) = 3,2766 + 1,0315 \cdot \ln(1 + PE) + 0,2817 \cdot \ln(1 + PL) + 0,7841 \cdot \ln(1 + WS) + 0,2263 \cdot \ln(V) + 0,1455 \cdot \ln(L) + 0,4685 \cdot \ln(Pa) + 0,1418 \cdot \ln(AE) - 0,0753 \cdot PREQ1_4 - 0,0611 \cdot PREQ3 + 0,0281 \cdot \ln(M1a)$$



		CLUSTER (j)			
		COSTO OPERATIVO STIMATO PRO CAPITE, $\frac{CO_{TOT}^S}{pop+0,25 pop_{flut}}$			
		i \ j	CLUSTER A $0 < \frac{CO_{TOT}^S}{pop+0,25 pop_{flut}} \leq 74$	CLUSTER B $74 < \frac{CO_{TOT}^S}{pop+0,25 pop_{flut}} \leq 90$	CLUSTER C $90 < \frac{CO_{TOT}^S}{pop+0,25 pop_{flut}} \leq 116^*$
CLASSE (i) COSTO OPERATIVO PRO CAPITE, $\frac{CO_{TOT}}{pop+0,25 pop_{flut}}$	CLASSE A $\frac{CO_{TOT}}{pop+0,25 pop_{flut}} \leq 74$		$\gamma_{A,A}^{OP} = -\frac{9}{10}$	$\gamma_{A,B}^{OP} = -1$	$\gamma_{A,C}^{OP} = -1$
	CLASSE B <sub>1</sub> $74 < \frac{CO_{TOT}}{pop+0,25 pop_{flut}} \leq 82$		$\gamma_{B1,A}^{OP} = -\frac{7}{8}$	$\gamma_{B1,B}^{OP} = -\frac{9}{10}$	$\gamma_{B1,C}^{OP} = -1$
	CLASSE B <sub>2</sub> $82 < \frac{CO_{TOT}}{pop+0,25 pop_{flut}} \leq 90$		$\gamma_{B2,A}^{OP} = -\frac{5}{6}$	$\gamma_{B2,B}^{OP} = -\frac{9}{10}$	$\gamma_{B2,C}^{OP} = -1$
	CLASSE C <sub>1</sub> $90 < \frac{CO_{TOT}}{pop+0,25 pop_{flut}} \leq 103$		$\gamma_{C1,A}^{OP} = -\frac{3}{4}$	$\gamma_{C1,B}^{OP} = -\frac{5}{6}$	$\gamma_{C1,C}^{OP} = -\frac{9}{10}$
	CLASSE C <sub>2</sub> $103 < \frac{CO_{TOT}}{pop+0,25 pop_{flut}} \leq 116$		$\gamma_{C2,A}^{OP} = -\frac{1}{2}$	$\gamma_{C2,B}^{OP} = -\frac{3}{4}$	$\gamma_{C2,C}^{OP} = -\frac{9}{10}$
	CLASSE COVER $\frac{CO_{TOT}}{pop+0,25 pop_{flut}} > 116$		$\gamma_{Cover,A}^{OP} = 0$	$\gamma_{Cover,B}^{OP} = -\frac{1}{2}$	$\gamma_{Cover,C}^{OP} = -\frac{7}{8}$

\*Valore di riferimento per l'effettuazione dei confronti previsti nel presente paragrafo

### Spunti per la consultazione

- Q28.** Si ritiene condivisibile l'orientamento di confermare gli estremi dei cluster relativi al costo operativo stimato e delle classi riferite al costo operativo totale in cui ripartire gli operatori? Motivare la risposta.
- Q29.** Si condivide il prospettato orientamento di confermare i valori del coefficiente  $\gamma_{i,j}^{OP}$ ? Motivare la risposta.

### Destinazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato

- 5.4 L'Autorità intende prevedere che l'eventuale quota a decurtazione degli  $Opex_{end}^{2022}$  sia destinata ad alimentare il "Conto per l'alimentazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato" di cui all'articolo 36-bis del MTI-3. In tal caso, la decurtazione prevista nella formulazione della componente tariffaria  $Opex_{end}^a$  si tradurrebbe – analogamente a quanto avvenuto nel corso del terzo periodo regolatorio – in una corrispondente componente da versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per il sostegno di apposite incentivazioni, che:

- per il biennio 2024-2025, sono state prospettate nel documento 442/2023/R/IDR<sup>20</sup>;
- per gli anni successivi verranno definite in sede di adozione dei criteri per gli aggiornamenti biennali delle predisposizioni tariffarie.

5.5 Con riguardo al meccanismo per l’incentivazione del riutilizzo di cui al citato documento 442/2023/R/IDR, sia le associazioni rappresentative dei gestori che quella degli Enti di governo dell’ambito hanno evidenziato come il fatto che il volume di riuso effettivo non sia sotto il controllo del gestore (ma risulti dipendere dal contesto territoriale, dalle infrastrutture a valle e dalla disponibilità degli utilizzatori) richieda l’individuazione di un indicatore che tenga conto del volume d’acqua riutilizzabile e messo a disposizione del sistema (sottolineando come il riferimento al “volume effettivamente riutilizzato” possa essere forviante), eventualmente definendo *target* differenziati per classi in cui ripartire gli operatori sulla base del relativo valore di partenza.

5.6 Anche alla luce dei contributi ricevuti, l’Autorità intende introdurre l’indicatore “*RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità*” esplicitandolo come segue:

nei casi in cui risulti  $W_{DEP,r1} > 0$ , si ha:  $RIU = \frac{W_{DEP,r1} - W_{DEP,r2}}{W_{DEP,r1}}$

dove:

- $W_{DEP,r1}$  sono i volumi destinabili al riutilizzo, definiti come i volumi di acque reflue urbane che sono state trattate conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE e sono state sottoposte a ulteriore trattamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Ai fini della valorizzazione dell’indicatore si prevede di considerare solo i casi per cui  $W_{DEP,r1}$  sia maggiore di zero, non ammettendo pertanto al meccanismo incentivante in parola le gestioni per cui non si riscontrino volumi destinabili al riutilizzo;
- $W_{DEP,r2}$  sono i volumi destinati al riutilizzo, definiti come i volumi di acque reflue urbane che – essendo state trattate conformemente ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE e essendo state sottoposte a ulteriore trattamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente – sono state consegnate dal gestore della depurazione al soggetto successivo della catena<sup>21</sup> per essere impiegate dall’utilizzatore finale.

<sup>20</sup> In particolare, nel richiamato documento è stata prospettata l’introduzione di due fattori premiali (*Pr e mio<sub>RIU,i</sub>* e *Pr e mio<sub>ENE,i</sub>*) da attribuire al gestore *i*-esimo (in ragione dell’operato del medesimo nel primo biennio 2024-2025 del quarto periodo regolatorio) per il quale con riferimento al 2025 risulti (rispetto al dato del 2023):

- un aumento della percentuale di effettivo riutilizzo delle acque reflue depurate almeno pari al 20% del valore percentuale delle acque reflue potenzialmente impiegabili per il riutilizzo rispetto al volume complessivamente depurato (incentivo al riuso nel rispetto del principio di “*Water Conservation*”);
- una riduzione di almeno il 10% della quantità di energia elettrica acquistata (incentivo al risparmio energetico e/o l’autoproduzione di energia).

<sup>21</sup> Cfr. articolo 3 “*Definizioni*” del Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante “*Prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua*”, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2023.

- 5.7 Per valori del citato indicatore pari o superiori al 5%, l’Autorità intende definire gli obiettivi di miglioramento<sup>22</sup> relativi al citato indicatore RIU (in termini di riduzione della quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità), come riportato, per ciascuna classe di appartenenza, nella seguente TAV. 2, associandovi - in caso di conseguimento - il fattore premiale ( $Pr e mio_{RIU,i}$ )<sup>23</sup> indicato nel documento per la consultazione 442/2023/R/IDR:

**TAV. 2 – Indicatore sul riutilizzo**

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
RIU	RIU - Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità [%]	A	$5\% \leq RIU^{2023} \leq 45\%$	$RIU^{2025} = RIU^{2023} - 0,02$
		B	$45\% < RIU^{2023} \leq 70\%$	$RIU^{2025} = RIU^{2023} - 0,05$
		C	$RIU^{2023} > 70\%$	$RIU^{2025} = RIU^{2023} - 0,10$

- 5.8 Con riguardo alle gestioni per cui non si riscontrino volumi destinabili al riutilizzo fino al 2023 ( $W_{DEP,r1} = 0$ ), l’Autorità intende valutare l’opportunità di riconoscere un fattore premiale nella misura in cui interventi volti a rendere riutilizzabile una quota dei reflui totali in uscita dalla depurazione siano effettivamente correlati ad un reale riutilizzo, per una soglia minima pari almeno al 50% del rapporto  $W_{DEP,r2}/W_{DEP,r1}$ , valutato al 2025, al fine di scoraggiare il fatto che i gestori sostengano costi non necessariamente collegati a benefici ambientali di *water conservation*.
- 5.9 Con riferimento, poi, al meccanismo per incentivare la riduzione della quantità di energia elettrica acquistata prospettato in sede di prima consultazione, la maggioranza dei gestori e degli Enti di governo dell’ambito valuta eccessivamente sfidante l’ipotizzato obiettivo di riduzione del 10%, ritenendo altresì preferibile che – ai fini della verifica del conseguimento del *target* – il dato del 2025 venga confrontato con il valore medio annuale dell’energia elettrica acquistata nel periodo 2020-2023 (piuttosto che assumere il 2023 come anno base per il confronto).
- 5.10 Pertanto, l’Autorità intende definire l’obiettivo di riduzione (a parità di condizioni impiantistiche e di perimetro) dell’indicatore “ENE- quantità di energia elettrica acquistata”, secondo quanto riportato nella successiva TAV. 3, in particolare rivedendo al ribasso il *target* di riduzione originariamente prospettato (e associandovi – in caso di

<sup>22</sup> Si rammenta che – come già evidenziato nel documento 442/2023/R/IDR – dai dati riferiti al 2021 emerge che i volumi potenzialmente impiegabili per il riutilizzo costituiscono circa il 21% del volume complessivamente depurato, mentre i volumi effettivamente riutilizzati (principalmente per uso irriguo) si attestano a valori prossimi al 4% del volume complessivamente depurato (v. Capitolo 5 della Relazione Annuale – Volume I “Stato dei servizi”, luglio 2023, p. 427).

<sup>23</sup> Nel documento 442/2023/R/IDR è stato prospettato:  $Pr e mio_{RIU,i} = \min \left\{ \frac{Incentivo_{RIU}}{N_{RIU}}; (0,5 * Capex_i^{2025}) \right\}$ .

conseguimento – il fattore premiale  $Pr e m i o_{ENE,i}^{24}$  indicato nel documento per la consultazione 442/2023/R/IDR):

**TAV. 3 – Indicatore sull'energia elettrica acquistata**

ID	Indicatore	Obiettivi
ENE	ENE- Quantità di energia elettrica acquistata [kWh]	$\left( \frac{kWh^{2025}}{\frac{\sum_{n=2020}^{2023} kWh^n}{4}} \right) - 1 \leq -0,05$

### Spunti per la consultazione

- Q30.** Si condivide l'orientamento prospettato dell'Autorità, in continuità con il precedente periodo regolatorio, in ordine all'impiego dell'eventuale quota prevista – ai fini del calcolo degli  $Opex_{end}^a$  – a decurtazione degli  $Opex_{end}^{2022}$ ? Motivare la risposta.
- Q31.** Si condivide la formulazione dell'indicatore “RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità”? Si ritengono congrui gli obiettivi di miglioramento prospettati, diversificandoli sulla base del valore di partenza degli operatori? Si ritiene che i prospettati obiettivi possano essere accompagnati, ai fini dell'ammissione alle premialità, da una specifica condizione che sottenda comunque una crescita stabile dei volumi destinati al riutilizzo ( $W_{DEP,r2}$ )? In alternativa al prospettato indicatore si ritiene preferibile utilizzare il rapporto tra i volumi destinati al riutilizzo ( $W_{DEP,r2}$ ) e i volumi depurati? Motivare le risposte.
- Q32.** Si condivide l'orientamento di non prevedere premialità per i casi in cui l'indicatore “RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità” risulti al 2023 già inferiore al 5%? Motivare la risposta.
- Q33.** Si condivide l'obiettivo di riduzione dell'indicatore “ENE- quantità di energia elettrica acquistata” come sopra prospettato? Motivare la risposta.

### Costi operativi aggiornabili

5.11 In ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , l'Autorità intende definire la componente di costo relativa ai costi operativi aggiornabili ( $Opex_{al}^a$ ) come segue:

$$Opex_{al}^a = CO_{EE}^a + CO_{ws}^a + CO_{Afanghi}^a + \sum_p (MT_p^a + AC_p^a) + CO_{altri}^a$$

### Costi dell'energia elettrica

5.12 Con riferimento ai costi per l'energia elettrica ( $CO_{EE}^a$ ), nel documento per la consultazione 442/2023/R/IDR l'Autorità ha prospettato una formulazione della componente di costo in parola in grado di tenere conto sia dell'evoluzione delle condizioni nei mercati, sia della dimensione gestionale e delle caratteristiche tecniche di produzione dei servizi idrici. Allo stesso tempo, alla luce della molteplicità delle possibili *policy* di acquisto, nonché della perdurante volatilità nei mercati di

<sup>24</sup> Nel documento 442/2023/R/IDR è stato prospettato:  $Pr e m i o_{ENE,i} = \min \left\{ \frac{Incentivo_{ENE}}{N_{ENE}}; (0,5 * Capex_i^{2025}) \right\}$ .

- approvvigionamento, ha ipotizzato di considerare anche i possibili effetti riconducibili a una dispersione di valori rispetto al *benchmark*, attraverso un congruo intervallo di tolleranza.
- 5.13 Con riguardo poi al tema dell'autoconsumo (che taluni reputano penalizzato dalla regolazione attualmente vigente), l'Autorità ha prospettato di valutarne il costo in corrispondenza di quello risultante per l'energia acquistata, a condizione che i costi di produzione associati, ivi compresi quelli di capitale, non trovino copertura in altre componenti tariffarie.
- 5.14 Le risposte alla consultazione hanno fornito utili spunti di approfondimento, tra l'altro rimarcando le potenziali criticità (in particolare nella declinazione delle strategie gestionali di acquisto dell'energia elettrica, di pertinenza esclusiva degli operatori regolati) connesse alla richiamata volatilità dei prezzi dell'energia. Taluni gestori hanno auspicato un nuovo metodo di riconoscimento del costo dell'energia elettrica caratterizzato da criteri trasparenti e certi *ex ante* rispetto ad un "mix di acquisto" da utilizzarsi per la determinazione del prezzo di riferimento, in modo da consentire agli operatori di attuare le proprie politiche di acquisto con adeguata ponderazione. Sul punto è stato evidenziato come, nell'ipotesi di prendere quale *benchmark* il costo della fornitura elettrica corrispondente ad un approvvigionamento energetico al Prezzo Unico Nazionale (PUN), andrebbe tenuto in considerazione che il costo dei diversi gestori sarebbe comunque variabile in funzione della tipologia impiantistica, della profilazione dei prelievi, delle fasce orarie, ecc. Quale alternativa è stato suggerito l'utilizzo di un prezzo medio dell'energia elettrica costruito sulla base degli effettivi valori (consuntivi) di costo sostenuto degli operatori, ma ottenuto da una ponderazione predefinita, e nota *ex ante*, delle modalità di acquisto. Anche una associazione rappresentativa degli operatori ha sottolineato l'opportunità di adottare un approccio che valorizzi politiche di approvvigionamento della materia prima il più equilibrate possibili, mediante, dunque, un *portfolio* di acquisto dell'energia elettrica che possa ridurre al minimo il rischio associato a politiche di approvvigionamento eccessivamente sbilanciate su acquisti a prezzo fisso, ovvero sul mercato *spot*.
- 5.15 Le evidenze acquisite inducono l'Autorità a prospettare regole – nell'ottica di preservarne la certezza e la stabilità – tese a:
- mitigare i rischi delle scelte di approvvigionamento effettuate dagli operatori, attraverso il riconoscimento di un costo per l'acquisto di energia elettrica nell'anno ( $a$ ) pari a quello sostenuto nei due anni precedenti, con la precisazione che in sede di conguaglio dell'anno ( $a + 2$ ) verrà adottata una trattazione degli oneri in questione tale da assicurare che detto costo non risulti superiore a un *benchmark* (incrementato del 15%) che tenga conto dei costi - riferiti al medesimo anno ( $a$ ) - relativi a un *mix* teorico di acquisto, ipotizzando inizialmente (sulla base della distribuzione dei consumi di energia elettrica per tipologia di contratto risultanti da studi di settore) una incidenza pari al 70% per i prezzi variabili e al 30% per quelli fissi;

- rafforzare gli incentivi all'autoproduzione di energia elettrica da parte dei gestori del servizio idrico, introducendo (oltre al meccanismo di premialità richiamato al precedente punto 5.10) la possibilità di valorizzarne il costo nell'ambito della componente  $CO_{EE}^a$ , al verificarsi di specifiche condizioni;
- incentivare il risparmio della quantità di energia complessivamente impiegata per la gestione del servizio idrico integrato, mediante un fattore di *sharing* in funzione del risparmio energetico conseguito dall'operatore.

5.16 Pertanto, anche beneficiando dei contributi ricevuti, l'Autorità è orientata a prevedere che la componente di costo per l'energia elettrica riconosciuta ai fini tariffari ( $CO_{EE}^a$ ), per ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , sia pari a:

$$CO_{EE}^a = \left[ CO_{EE}^{effettivi,a-2} + \left( \frac{CO_{EE}^{effettivi,a-2}}{kWh^{a-2}} * kWh_{Aut}^{a-2} \right) + (\gamma_{EE}^{new} * \Delta_{Risparmio}^{new,a}) \right] * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $CO_{EE}^{effettivi,a-2}$  è il costo della fornitura elettrica sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza;
- $kWh^{a-2}$  è la quantità di energia elettrica acquistata e consumata 2 anni prima dal gestore del SII;
- $kWh_{Aut}^{a-2}$  è la quantità di energia elettrica autoprodotta e consumata 2 anni prima dal gestore del SII;
- $\left( \frac{CO_{EE}^{effettivi,a-2}}{kWh^{a-2}} * kWh_{Aut}^{a-2} \right)$  rappresenta la valorizzazione economica dell'energia elettrica autoprodotta e consumata dal gestore del SII, che gli Enti di governo dell'ambito hanno la possibilità di quantificare a condizione che i costi di produzione associati, ivi compresi quelli di capitale, non trovino copertura in altre componenti tariffarie;
- $\prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$  è la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica dall'anno successivo a quello della raccolta dati ( $a - 1$ ) fino all'anno di determinazione tariffaria ( $a$ );
- $\Delta_{Risparmio}^{new,a}$  è la variabile che, rispetto al MTI-3, si intende ridefinire - anche in considerazione degli orientamenti per il rafforzamento degli incentivi all'autoproduzione prospettati nella richiamata formulazione del  $CO_{EE}^a$ , nonché nel meccanismo di premialità (sostenuto dal Fondo per la promozione dell'innovazione) di cui al precedente punto 5.10 - come il risparmio del costo conseguente a un contenimento della quantità di energia elettrica complessivamente

consumata per la gestione del SII (a parità di condizioni impiantistiche e di perimetro):

$$\Delta_{Risparmio}^{new,a} = \left( \frac{\sum_{n=3}^6 (kWh + kWh_{Aut})^{a-n}}{4} - (kWh^{a-2} + kWh_{Aut}^{a-2}) \right) * \frac{CO_{EE}^{effettivi,a-2}}{kWh^{a-2}}$$

- $\gamma_{EE}^{new}$  è il parametro che differenzia l'incidenza della componente  $\Delta_{Risparmio}^{new,a}$  che si intende valorizzare, in continuità con quanto avvenuto nel terzo periodo regolatorio, secondo le seguenti modalità:
  - $\gamma_{EE}^{new} = 0$ , se  $\Delta_{Risparmio}^{new,a} < 0$ ;
  - $\gamma_{EE}^{new} = 0,25$ , se  $\Delta_{Risparmio}^{new,a} > 0$ .

### Costi degli acquisti all'ingrosso

5.17 In ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , l'Autorità intende definire la componente di costo per gli acquisti all'ingrosso inserita nel calcolo del  $VRG^a$  di ciascun gestore del SII ( $CO_{ws}^a$ ) come:

$$CO_{ws}^a = CO_{ws}^{effettivi,a-2}$$

dove  $CO_{ws}^{effettivi,a-2}$  è il costo totale della fornitura all'ingrosso sostenuto due anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza.

### Oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi da depurazione

5.18 Anche per il prossimo periodo regolatorio, l'Autorità intende confermare la possibilità di riconoscere, tra le componenti di costo operativo aggiornabile, l'incremento - al netto di una opportuna franchigia - del costo di smaltimento dei fanghi di depurazione, incluso il costo di trasporto, determinatosi a partire da un anno di riferimento, individuato dall'Autorità nel 2017, antecedente l'apice della crisi che avrebbe assunto caratteristiche emergenziali per la destinazione finale dei fanghi in particolare nell'estate 2018.

5.19 Pertanto, l'Autorità è orientata a prevedere la seguente formulazione della componente  $CO_{fanghi}^a$ , con  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ :

$$CO_{fanghi}^a = CO_{fanghi}^{effettivo,2017} * \prod_{t=a-2}^a (1 + I^t) * \max \left\{ \left[ \left( \frac{CO_{fanghi}^{effettivo,a-2}}{CO_{fanghi}^{effettivo,2017}} - F \right) - 1 \right]; 0 \right\}$$

dove:

- $CO_{fanghi}^{effettivo,2017}$  sono i costi effettivamente sostenuti per il trasporto e lo smaltimento dei fanghi di depurazione nell'anno 2017;
- $F$  rappresenta la franchigia all'incremento del costo di trasporto e smaltimento dei fanghi di depurazione riconosciuto in ciascuno degli anni  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , che si intende confermare pari a 0,02.

5.20 Si intende, altresì, prevedere che la componente di costo in discorso sia ammessa al riconoscimento tariffario a condizione che:

- a) con riferimento a ciascun biennio del quarto periodo regolatorio, risulti conseguito (a seguito della valutazione cumulativa relativa al biennio precedente) l'obiettivo di miglioramento o mantenimento associato al macro-indicatore "M5-Smaltimento dei fanghi in discarica" di cui all'articolo 18 della RQTI;
- b) nel pertinente Pdl siano previsti gli opportuni interventi finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di miglioramento o mantenimento del macro-indicatore "M5-Smaltimento dei fanghi in discarica" di cui all'articolo 18 della RQTI.

Altre componenti di costo operativo

5.21 L'Autorità è orientata a confermare la struttura degli altri costi operativi, intendendo prevedere che, in ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , la componente sia data dalla somma delle seguenti voci:

$$CO_{altri}^a = CO_{ATO}^a + CO_{ARERA}^a + CO_{mor}^a + CO_{res}^a$$

dove:

- $CO_{ATO}^a$  è la voce di costo a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito, come definita al successivo punto 5.22;
- $CO_{ARERA}^a$  è la componente a copertura del contributo all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- $CO_{mor}^a$  è la componente a copertura del costo di morosità, determinata nel rispetto dei criteri declinati nel seguito;
- $CO_{res}^a$  include gli oneri locali, quali (per la quota non ricompresa tra i costi ambientali e della risorsa): canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, nonché altri oneri tributari locali quali Canone unico patrimoniale (ex TOSAP e COSAP), IMU, TARI; una componente negativa pari ai contributi in conto esercizio percepiti nell'anno  $(a - 2)$ , come risultante dal bilancio.

5.22 La spesa di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito ( $CO_{ATO}^a$ ), per ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , sarà posta pari a:

$$CO_{ATO}^a = \min \left( CO_{ATO}^{effettivo, a-2} * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t); \overline{CO_{ATO}^{medio, 2013}} * pop_{ATO}^{2013} * z * \prod_{t=2014}^a (1 + I^t) \right)$$

dove:



- $CO_{ATO}^{effettivo, a-2}$  è il costo totale a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato;
- $\overline{CO_{ATO}^{medio, 2013}}$  è il costo medio di settore delle spese funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito sostenute nell'anno 2013, sulla base del costo utilizzato per la predisposizione tariffaria relativa alla medesima annualità da ciascun gestore;
- $pop_{ATO}^{2013}$  indica la popolazione residente nel territorio dell'ATO;
- $z$  è il parametro moltiplicativo che esprime lo scostamento massimo ammesso in tariffa delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito addebitate al gestore rispetto alla media di settore; per tale parametro si intende adottare un valore pari a 2,5 in considerazione dell'accresciuto ruolo svolto dagli Enti di governo nell'ambito della *governance* multilivello di settore;
- $\prod_t^a(1 + I^t)$  è la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica a partire dall'anno successivo a quello del parametro di riferimento fino all'anno di determinazione tariffaria ( $a$ ).

5.23 Per quanto concerne il trattamento dei costi connessi alla morosità, nei precedenti metodi tariffari, l'Autorità - nell'ambito delle misure per la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni - ha previsto un meccanismo di riconoscimento parametrico dei medesimi (considerando la diversa incidenza del fenomeno della morosità sul territorio nazionale), incentivando al contempo l'adozione di misure per una gestione efficiente del credito e la riduzione dei divari rinvenuti sul territorio nazionale. Per il quarto periodo regolatorio, l'Autorità è orientata a confermare tale meccanismo di riconoscimento, tenendo conto dei dati comunicati con riguardo al 2021<sup>25</sup> e, da ultimo, al 2022<sup>26</sup>, da cui è emerso che detti oneri sono risultati in aumento (rispetto a quelli alla base dei valori indicati per il periodo 2020-2023), principalmente per effetto delle difficoltà riscontrate dalle gestioni nel recupero dei relativi crediti (pur avendo avviato le previste attività di contrasto della morosità) con riferimento al periodo interessato dalla pandemia da COVID-19, prima, e dalla crisi dei prezzi energetici, poi.

5.24 Alla luce delle considerazioni che precedono si intende prevedere che in ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , il costo di morosità ( $CO_{mor}^a$ ), intesa come Unpaid Ratio ( $UR$ ) a 24 mesi, sia riconosciuto, al massimo, in misura pari a quello derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali al fatturato annuo dell'anno ( $a-2$ ), considerato al netto della quota di fatturato derivante dall'applicazione delle componenti perequative:

<sup>25</sup> Cfr. dati comunicati nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023.

<sup>26</sup> Cfr. raccolta dati di cui al Comunicato 22 febbraio 2023.

- 2,4% per i gestori siti nelle regioni del Nord;
- 3,5% per i gestori siti nelle regioni del Centro;
- 7,9% per i gestori siti nelle regioni del Sud e Isole;

dove le percentuali prospettate rappresentano l'80% dei costi di morosità effettivamente sostenuti dai gestori come risultanti dalle più recenti ricognizioni<sup>27</sup>.

- 5.25 Infine, analogamente a quanto previsto nell'attuale periodo regolatorio, laddove l'entità del costo effettivo di morosità, superiore a quello riconosciuto, rischi di compromettere l'equilibrio economico-finanziario della gestione, verrà valutata, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di riconoscere costi aggiuntivi in sede di conguaglio. La suddetta istanza dovrà essere corredata da un piano di azioni per il ripianamento dei costi di morosità, da valutare congiuntamente alle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali.

#### **Spunti per la consultazione**

- Q34.** *Si ritiene condivisibile la modalità di trattamento delle componenti relative ai costi operativi aggiornabili? Motivare la risposta.*
- Q35.** *In particolare, si condivide la prospettata formulazione del costo per l'energia elettrica, oppure si ritiene preferibile far riferimento - già in sede di definizione della componente di costo - al confronto tra il costo per l'acquisto di energia elettrica sostenuto nell'anno ( $a - 2$ ) e il benchmark individuato come riferimento? Si ritengono condivisibili la ridefinizione della componente  $\Delta_{\text{Risparmio}}^{\text{new},a}$  e la valorizzazione del parametro  $\gamma_{EE}^{\text{new}}$  che ne differenzi l'incidenza? Si ritiene possa essere opportuna una diversificazione del valore del parametro  $\gamma_{EE}^{\text{new}}$  in ragione delle attività di destinazione (acquedotto, fognatura, depurazione) dei prelievi elettrici, ovvero in ragione delle diverse tipologie di interventi per risparmio energetico? Motivare le risposte.*
- Q36.** *Si riterrebbe opportuno prevedere che la componente  $CO_{ws}^a$  possa essere integrata con una voce aggiuntiva volta ad anticipare almeno in parte il riconoscimento di oneri variabili conseguenti ad un incremento della resilienza negli approvvigionamenti? Motivare la risposta.*
- Q37.** *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare pari a 0,02 il valore della franchigia, al netto della quale riconoscere, per gli anni  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , l'incremento del costo di trasporto e smaltimento dei fanghi di depurazione determinatosi a partire dall'anno 2017? Motivare la risposta.*
- Q38.** *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di porre pari a 2,5 il valore del parametro moltiplicativo  $z$  che esprime lo scostamento massimo ammesso in tariffa delle spese di*

<sup>27</sup> Nel MTI-3 si prevedeva, per ciascuna annualità del periodo 2020-2023, che il costo di morosità massimo riconosciuto fosse pari a quello derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali al fatturato: 2,0% per i gestori siti nelle regioni del Nord; 3,0% per i gestori siti nelle regioni del Centro; 7,1% per i gestori siti nelle regioni del Sud, prevedendo poi – quale misura straordinaria, limitatamente alle annualità 2022 e 2023 – che per tale biennio (al fine di mitigare l'effetto derivante da tassi di morosità che si stimavano in aumento) il costo di morosità massimo ammissibile fosse quello quantificato applicando le citate percentuali al fatturato dell'anno ( $a - 2$ ) comprensivo di quello derivante dall'applicazione delle componenti perequative.

*funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito addebitate al gestore rispetto alla media di settore? Motivare la risposta.*

**Q39.** *Si condivide il meccanismo di riconoscimento parametrico prospettato con riferimento ai costi di morosità? Motivare la risposta.*

### **Costi operativi associati a specifiche finalità**

5.26 L'Autorità è altresì orientata a prevedere che, nell'ambito delle predisposizioni tariffarie riferite a ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , il soggetto competente abbia la facoltà di ricomprendere (motivandone adeguatamente i presupposti) eventuali oneri  $Opex_{tel}^a$  - aggiuntivi rispetto a quelli ricompresi nelle componenti  $Opex_{end}^a$  e  $Opex_{al}^a$  - riconducibili alle seguenti categorie, già previste dal MTI-3 (come integrato dalla deliberazione 30 dicembre 2021 639/2021/R/IDR):

$$Opex_{tel}^a = Op^{new,a} + Opex_{QT}^a + Opex_{QC}^a + Op_{social}^a + OP_{mis}^a$$

dove:

- $Op^{new,a}$  rappresentano i costi operativi di piano rivisti dall'Ente di governo dell'ambito in presenza di significativi processi di aggregazione gestionale ovvero di nuovi processi tecnici gestiti. L'Autorità intende esplicitare che tali oneri possano essere riconducibili, a titolo esemplificativo, all'estensione del servizio di acquedotto, fognatura o depurazione in vaste aree del territorio, ovvero – tenuto conto dei contributi ricevuti in sede di prima consultazione – alla nuova attività di gestione delle acque meteoriche (ove l'Ente di governo esercitasse la facoltà di includerla nel servizio idrico integrato, pur risultandone esclusa in precedenza) o al potenziamento della medesima, nonché ad attività aggiuntive richieste dall'entrata in vigore di nuove normative e i cui oneri risultino connessi a finalità diverse rispetto a quelle a cui sono destinate le altre componenti ricomprese negli  $Opex_{tel}^a$ ). Tale componente potrà essere proposta dal competente Ente di governo:
  - limitatamente alla quota di costi afferenti alle nuove attività gestite o alla quota di costi relativi ai cambiamenti sistematici verificatisi negli anni precedenti (per i quali i relativi oneri aggiuntivi per le medesime annualità, rispetto a quelli di Piano, siano stati ammessi a riconoscimento tariffario nel terzo periodo regolatorio);
  - sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo in debita considerazione i potenziali effetti di scala;
- $Opex_{QT}^a$  e  $Opex_{QC}^a$  rappresentano i costi, rispettivamente, per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica e di qualità contrattuale, con riferimento ai quali si intende prevedere che possano comprendere:
  - oneri valorizzati nei limiti delle pertinenti componenti di costo individuate ai fini della determinazione tariffaria 2023 o, se inferiori, nei limiti degli oneri effettivamente rendicontati con riferimento alla medesima annualità;

- oneri aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente alinea a fronte:
  - a) dei nuovi obiettivi di qualità tecnica in via di definizione (nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 440/2023/R/IDR), solo ove il gestore si collochi in una delle classi del macro-indicatore di riferimento a cui sia associato l'obiettivo di miglioramento del livello di partenza;
  - b) delle più recenti valutazioni<sup>28</sup> in sede di applicazione del meccanismo incentivante di qualità tecnica e contrattuale che abbiano comportato l'attribuzione di penalità (di fatto commisurate agli  $Opex_{QT}$  e  $Opex_{QC}$  quantificati in precedenza) relative agli Stadi I e II della "Tavola 9 – Stadi di valutazione delle performance di qualità tecnica in ciascun anno di valutazione" della RQTI<sup>29</sup> e della "Tavola 3 - Stadi di valutazione delle performance di qualità contrattuale in ciascun anno di valutazione" della RQSII<sup>30</sup>. In tal modo si intende assicurare la disponibilità di risorse ritenute necessarie al conseguimento dei *target* previsti, con la precisazione che la vigente disciplina in materia di penali di qualità tecnica e contrattuale già prevede forme di restituzione all'utenza nel caso in cui le attività coperte con gli oneri previsionali in parola non si rivelassero *ex post* efficaci.

Nell'ambito della quantificazione delle componenti a conguaglio si terrà conto del recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dello scostamento tra la quantificazione delle citate componenti ( $Opex_{QT}^a$  e  $Opex_{QC}^a$ ) e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore;

- $Op_{Social}^a$  rappresentano gli oneri che possono essere connessi:
  - al mantenimento o all'introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione, c.d. bonus idrico integrativo;
  - in considerazione della disciplina in tema di morosità recata dal REMSI, ai costi per l'intervento di limitazione associabili ai casi di cui al comma 7.3 lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR.

In sede di quantificazione delle componenti a conguaglio verrà verificato e recuperato l'eventuale scostamento tra i costi  $OP_{social}^a$  riconosciuti e l'ammontare effettivamente impiegato per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto ovvero effettivamente sostenuto per gli interventi di limitazione eseguiti al ricorrere dei casi di cui al citato comma 7.3 lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR;

- $OP_{mis}^a$  rappresenta la componente volta all'implementazione delle misure tese ad accelerare l'adeguamento alle più recenti disposizioni regolatorie per rendere gli

<sup>28</sup> In sede di prima determinazione tariffaria per il quarto periodo regolatorio, il riferimento è alle deliberazioni del 17 ottobre 2023, 476/2023/R/IDR (come successivamente aggiornata) e 477/2023/R/IDR.

<sup>29</sup> Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR.

<sup>30</sup> Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR.

utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi<sup>31</sup>, nonché per favorire le procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione selettiva della fornitura ove ne ricorrano i presupposti. L’Autorità – in continuità con quanto da ultimo stabilito con deliberazione 639/2021/R/IDR – intende prevedere che la componente in parola possa essere quantificata per la copertura di costi o per l’erogazione (secondo condizioni non discriminatorie) di incentivi all’utenza ove si rinvercano le seguenti casistiche: *i*) interventi di individualizzazione della fornitura; *ii*) contrattualizzazione/affidamento di un servizio completo di misura interno ai condominî - organizzato in proprio o mediante società di contabilizzazione - che preveda almeno le attività di: installazione e sostituzione contestuale dei contatori divisionali, lettura periodica dei medesimi (prevedendo l’adozione di strumenti per i quali sia possibile rilevare le misure tramite telelettura - di prossimità o da remoto - in caso di installazione all’interno degli appartamenti), ripartizione della bolletta condominiale sulla base dei singoli consumi rilevati, applicando la struttura tariffaria del gestore. La componente è attivabile una sola volta per ogni condominio interessato e le casistiche devono poter essere verificabili *ex post*. Nei casi in cui un gestore rilevi entrambe le menzionate casistiche, la possibilità di quantificare la componente  $OP_{mis}^a$  è subordinata alla proposta di valorizzazione di oneri più contenuti per gli incentivi agli interventi *sub ii*) rispetto a quella connessa agli incentivi agli interventi di individualizzazione della fornitura *sub i*).

In sede di conguaglio sarà previsto il recupero dello scostamento tra la quantificazione della citata voce e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore.

#### **Spunti per la consultazione**

- Q40.** *Si condividono gli orientamenti generali prospettati in riferimento alla componente dei costi associati a specifiche finalità? Motivare la risposta.*
- Q41.** *In particolare, si condivide l'impostazione prospettata ai fini della trattazione degli oneri per gli adeguamenti agli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale? Motivare la risposta.*

## **6 Costi ambientali e della risorsa**

6.1 Riguardo alla componente  $ERC^a$ , l’Autorità intende confermare le tipologie di oneri da esplicitare come *Environmental and Resource Cost*, tenuto conto anche delle categorie di costi (sia di natura operativa che afferenti alle immobilizzazioni) che sono stati attribuiti alla voce  $ERC$  nel corso del terzo periodo regolatorio, distinguendo:

- la componente di costo riferita ai costi ambientali  $EnvC^a$ , che rappresenta la valorizzazione economica della riduzione e/o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici, tali da danneggiare il funzionamento degli ecosistemi

<sup>31</sup> Cfr. deliberazione 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR.

acquatici stessi e/o alcuni usi degli ecosistemi acquatici e/o il benessere derivante dal non-uso di una certa risorsa;

- la componente riferita ai costi della risorsa  $ResC^a$ , che rappresenta la valorizzazione economica delle mancate opportunità (attuali e future) imposte, come conseguenza dell’allocazione per un determinato uso di una risorsa idrica scarsa in termini quali-quantitativi, ad altri potenziali utenti della medesima risorsa idrica.

6.2 Pertanto, per ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , la componente  $ERC^a$  sarà definita come segue:

$$ERC^a = ERC_{Capex}^a + ERC_{Opex}^a$$

dove:

- $ERC_{Capex}^a$  è la componente tariffaria riferita ai costi delle immobilizzazioni riconducibili ai costi ambientali ( $Env_{Capex}^a$ ) e della risorsa ( $Res_{Capex}^a$ );
- $ERC_{Opex}^a$  è la componente tariffaria riferita ai costi operativi riconducibili ai costi ambientali ( $Env_{Opex}^a$ ) e della risorsa ( $Res_{Opex}^a$ ).

### **Costi delle immobilizzazioni esplicitabili come ERC**

6.3 In ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , la componente  $ERC_{Capex}^a$  sarà valorizzata come segue:

$$ERC_{Capex}^a = Env_{Capex}^a + Res_{Capex}^a$$

dove:

- $Env_{Capex}^a$  è la componente di costo riferita ai costi ambientali (connessi alle misure tese al ripristino, alla riduzione o al contenimento del danno prodotto) afferenti all’attività di depurazione, e, in particolare, agli interventi di potenziamento e adeguamento degli impianti di depurazione, funzionali ad assicurare un’adeguata qualità della risorsa restituita all’ambiente;
- $Res_{Capex}^a$  è la componente di costo riferita ai costi della risorsa (ossia al costo per l’impiego incrementale di un’unità in più di risorsa per un determinato uso o servizio, sottraendola ad usi o servizi alternativi) afferenti alle attività di approvvigionamento e potabilizzazione, e, in particolare agli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di nuove opere di captazione nonché la costruzione e il potenziamento degli impianti di potabilizzazione.

### Spunti per la consultazione

**Q42.** *Si condividono le modalità prospettate ai fini dell'esplicitazione come ERC dei costi delle immobilizzazioni? Motivare la risposta.*

### Costi operativi esplicitabili come ERC

6.4 In ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , la componente  $ERC_{Opex}^a$  sarà valorizzata come segue:

$$ERC_{Opex}^a = ERC_{end}^a + ERC_{al}^a + ERC_{tel}^a$$

dove:

- $ERC_{end}^a$  è data dalla somma dei costi ambientali e della risorsa endogeni, è valorizzata, nei limiti del valore  $Opex_{end}^a$ , esplicitando le voci di costo operativo riferite alla depurazione, alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete;
- $ERC_{al}^a$  è data dalla somma dei costi ambientali e della risorsa aggiornabili, è valorizzata esplicitando gli oneri locali (canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia), per la parte in cui le medesime voci siano destinate all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa;
- $ERC_{tel}^a$  è determinata considerando i costi ambientali e della risorsa riconducibili agli eventuali costi operativi associati a specifiche finalità, e in particolare agli  $Opex_{QT}^a$  connessi agli interventi per il perseguimento degli obiettivi associati ai macro-indicatori di qualità tecnica.

### Spunti per la consultazione

**Q43.** *Si condividono le modalità prospettate ai fini dell'esplicitazione come ERC dei costi operativi? Motivare la risposta.*

## 7 Componenti a conguaglio

### Componenti a conguaglio inserite nel VRG

7.1 L'Autorità intende aggiornare alcune modalità di determinazione delle componenti a conguaglio, in coerenza con gli adeguamenti prospettati per le corrispondenti componenti tariffarie e, più in generale, con gli obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale delineate nei paragrafi precedenti.

7.2 In generale, in continuità con il precedente metodo tariffario, si è orientati a prevedere che, in ciascun anno  $a = \{2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029\}$ , siano determinate le componenti a conguaglio relative all'anno  $(a - 2)$ , definite come:

$$Rc_{TOT}^a = (Rc_{VOL}^a + Rc_{EE}^a + Rc_{ws}^a + Rc_{ERC}^a + Rc_{ALTRO}^a) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $Rc_{TOT}^a$  è il recupero totale dello scostamento tra il VRG calcolato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore  $i$  nell'anno  $(a - 2)$ ;
- le singole componenti di conguaglio sono quelle definite nel seguito.

7.3 La componente  $Rc_{VOL}^a$  rappresenta il recupero dello scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno  $(a - 2)$ , conseguente a variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore tariffario  $\vartheta^{a-2}$ , nonché considerando l'eventuale residuo delle voci  $\Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$  e  $\Delta T_{G,TOT}^a$  derivante dalla prima attuazione del TICSII ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR. Tale recupero – in considerazione dell'aggiornamento dell'anno base nel computo del moltiplicatore tariffario – è calcolato come segue:

a) per  $a = \{2024, 2025\}$ :

$$Rc_{VOL}^a = \sum_u \vartheta^{a-2} * \underline{tarif_u}^{2019} * (\underline{vscal_u}^{a-4})^T - \sum_u \underline{tarif_u}^{a-2} * (\underline{vscal_u}^{a-2})^T;$$

b) per  $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ :

$$Rc_{VOL}^a = \sum_u \vartheta^{a-2} * \underline{tarif_u}^{2023} * (\underline{vscal_u}^{a-4})^T - \sum_u \underline{tarif_u}^{a-2} * (\underline{vscal_u}^{a-2})^T;$$

dove:

- $\vartheta^{a-2}$  è il moltiplicatore tariffario approvato dall'Autorità, ovvero, in caso di mancata approvazione, quello determinato dall'Ente di governo dell'ambito nel rispetto dei limiti di prezzo ai sensi del metodo *pro tempore* vigente.

7.4 La componente  $Rc_{EE}^a$  rappresenta il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel VRG dell'anno  $(a - 2)$  ed i costi spettanti, che si intende declinare come segue:

a) per  $a = \{2024, 2025\}$ , tenuto conto della formulazione recata dal MTI-3 per il riconoscimento dei costi relativi all'energia elettrica afferenti alle annualità 2022 e 2023, si avrà:

$$Rc_{EE}^a = \left\{ \min \left[ CO_{EE}^{effettivo,a-2}; \overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * kWh^{a-2} \right] * 1,1 \right\} + (Y_{EE} * \Delta_{Risparmio}^a) - CO_{EE}^{a-2}$$



dove:

- $CO_{EE}^{a-2}$  è la componente tariffaria a copertura dei costi di energia elettrica determinata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie relative al 2022 e al 2023, che comprende sia la voce di costo computata ai sensi del comma 20.1 del MTI-3, sia l'eventuale componente aggiuntiva di natura previsionale ( $Op_{EE}^{exp}$ ) eventualmente inserita nell'ambito della componente in parola con la finalità di anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica<sup>32</sup>;
- $CO_{EE}^{effettivi,a-2}$  è il costo della fornitura elettrica sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato;
- $CO_{EE}^{medio,a-2} = \sum_i CO_{EE,i}^{a-2} / \sum_i kWh_i^{a-2}$  è il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno  $(a - 2)$  valutato dall'Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore  $i$ , escludendo dalla valutazione i gestori che hanno acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi. Ai fini della quantificazione del conguaglio per l'annualità  $a = \{2024\}$ , si considera il valore del costo medio di settore della fornitura elettrica relativo al 2022 pari a 0,2855 €/kWh, individuato al punto 2 della deliberazione 64/2023/R/IDR. Il valore medio di settore relativo al 2023 sarà indicato dall'Autorità con successivo provvedimento, in ossequio a quanto previsto dal comma 1.2 della deliberazione 24 maggio 2022, 229/2022/R/IDR<sup>33</sup>;
- $\Delta_{Risparmio}^a$  è il risparmio del costo di fornitura elettrica conseguito dal gestore per effetto di interventi di efficienza energetica, definito (tenuto conto delle previsioni cui al MTI-3) come:
 
$$\Delta_{Risparmio}^a = \left( \frac{\sum_{n=3}^6 kWh^{a-n}}{4} - kWh^{a-2} \right) * \min\left( CO_{EE}^{effettivi,a-2} / kWh^{a-2}; \overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * 1,1 \right)$$
- $\gamma_{EE}$  è il parametro che differenzia l'incidenza della componente  $\Delta_{Risparmio}^a$  ed è valorizzato, alla luce di quanto già previsto dal MTI-3, secondo le seguenti

<sup>32</sup> Si rammenta che il comma 20.4 del MTI-3 chiariva che “gli effetti già intercettati nelle previsioni 2022 e 2023, attraverso la valorizzazione della menzionata componente ( $Op_{EE}^{exp}$ ), saranno sottratti dalle pertinenti componenti a conguaglio relative al quarto periodo regolatorio”.

<sup>33</sup> Al comma 1.2 della deliberazione 229/2022/R/IDR, al fine di rafforzare il monitoraggio sull'andamento degli oneri di energia elettrica sostenuti a livello nazionale per la gestione del servizio idrico integrato, è stato previsto che l'Autorità, con cadenza annuale, a partire dal 2023, pubblichi il costo medio di settore della fornitura elettrica, sulla base di apposite ricognizioni all'uopo condotte. Al riguardo, una associazione rappresentativa degli operatori – in risposta alla consultazione di cui al documento 442/2023/R/IDR – ha auspicato la conferma circa le procedure di rilevazione e *disclosure* annuale dei costi medi degli operatori del settore attualmente in essere.

modalità:

- $\gamma_{EE} = 0$ , se  $\Delta_{Risparmio}^a < 0$ ;
  - $\gamma_{EE} = 0,25$ , se  $\Delta_{Risparmio}^a > 0$ ;
- b) per  $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$ , in ragione di quanto prospettato per il riconoscimento del costo dell'energia elettrica al punto 5.15 e al punto 5.16, si avrà:

- nel caso in cui  $CO_{EE}^{effettivo,a-2} \geq (Benchmark_{EE}^{a-2} * kWh^{a-2})$ , che:

$$Rc_{EE}^a = \left\{ \begin{aligned} & \left[ \min(CO_{EE}^{effettivo,a-2}; (Benchmark_{EE}^{a-2} * kWh^{a-2} * 1,15)) \right. \\ & \left. + \left[ \frac{\min(CO_{EE}^{effettivo,a-2}; (Benchmark_{EE}^{a-2} * kWh^{a-2} * 1,15))}{kWh^{a-2}} * kWh_{Aut}^{a-2} \right] \right. \\ & \left. + (\gamma_{EE}^{new} * \Delta_{Risparmio}^{new,a}) \right\} - CO_{EE}^{a-2} \end{aligned}$$

- nel caso in cui  $CO_{EE}^{effettivo,a-2} < (Benchmark_{EE}^{a-2} * kWh^{a-2})$ , che:

$$Rc_{EE}^a = \left\{ \begin{aligned} & 0,5 * (CO_{EE}^{effettivo,a-2} + Benchmark_{EE}^{a-2} * kWh^{a-2}) \\ & + \left[ \frac{0,5 * (CO_{EE}^{effettivo,a-2} + Benchmark_{EE}^{a-2} * kWh^{a-2})}{kWh^{a-2}} * kWh_{Aut}^{a-2} \right] \\ & + (\gamma_{EE}^{new} * \Delta_{Risparmio}^{new,a}) \end{aligned} \right\} - CO_{EE}^{a-2}$$

dove:

- $CO_{EE}^{a-2}$  è la componente tariffaria a copertura dei costi di energia elettrica determinata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie a partire dal 2024;
- $CO_{EE}^{effettivo,a-2}$  è il costo della fornitura elettrica sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato;
- $Benchmark_{EE}^{a-2} = \sum_i [0,70 * CO_{EE,var,i}^{a-2} + 0,30 * CO_{EE,fix,i}^{a-2}] / \sum_i kWh_i^{a-2}$  è il costo di riferimento che tiene conto dei costi, sostenuti nell'anno  $(a - 2)$ , relativi a un mix teorico di acquisto, ipotizzando una incidenza pari al 70% per i prezzi variabili e al 30% per quelli fissi. Tale valore è calcolato dall'Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore  $i$ , escludendo dalla valutazione i gestori che hanno acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi;
- $kWh^{a-2}$  è la quantità di energia elettrica acquistata e consumata 2 anni prima dal gestore del SII;
- $kWh_{Aut}^{a-2}$  è la quantità di energia elettrica autoprodotta e consumata 2 anni prima dal gestore del SII;

- $\Delta_{Risparmio}^{new,a}$  è la variabile che rappresenta il risparmio del costo conseguente a un contenimento della quantità di energia elettrica complessivamente consumata per la gestione del SII:

- se  $CO_{EE}^{effettivo,a-2} \geq (Benchmark_{EE}^{a-2} * kWh^{a-2})$ :

$$\Delta_{Risparmio}^{new,a} = \left( \frac{\sum_{n=3}^6 (kWh + kWh_{Aut})^{a-n}}{4} - (kWh^{a-2} + kWh_{Aut}^{a-2}) \right) * \min(CO_{EE}^{effettivo,a-2} / kWh^{a-2}; Benchmark_{EE}^{a-2} * 1,15)$$

- se  $CO_{EE}^{effettivo,a-2} < (Benchmark_{EE}^{a-2} * kWh^{a-2})$ :

$$\Delta_{Risparmio}^{new,a} = \left( \frac{\sum_{n=3}^6 (kWh + kWh_{Aut})^{a-n}}{4} - (kWh^{a-2} + kWh_{Aut}^{a-2}) \right) * 0,5 * (CO_{EE}^{effettivo,a-2} / kWh^{a-2} + Benchmark_{EE}^{a-2})$$

- $\gamma_{EE}^{new}$  è il parametro che differenzia l'incidenza della componente  $\Delta_{Risparmio}^{new,a}$  valorizzato secondo le seguenti modalità:

- $\gamma_{EE}^{new} = 0$ , se  $\Delta_{Risparmio}^{new,a} < 0$ ;
- $\gamma_{EE}^{new} = 0,25$ , se  $\Delta_{Risparmio}^{new,a} > 0$ .

7.5 Per quanto attiene alla componente  $Rc_{ws}^a$ , a recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi all'ingrosso calcolata nel VRG dell'anno  $(a - 2)$  ed i costi effettivamente spettanti, si ha:

$$Rc_{ws}^a = (CO_{ws,j}^{effettivi,a-2} - CO_{ws,j}^{a-2})$$

dove:

- $CO_{ws,j}^{effettivi,a-2}$  è il valore dei costi effettivamente sostenuti, a seguito dell'applicazione della regolazione tariffaria anche al soggetto grossista, dal gestore del SII nell'anno  $(a - 2)$  per l'acquisto dei servizi dal grossista  $j$ ;
- $CO_{ws,j}^{a-2}$  è la componente tariffaria a copertura dei costi per la fornitura di servizi all'ingrosso per l'anno  $(a - 2)$ .

7.6 La componente  $Rc_{ERC}^a$  rappresenta il recupero dello scostamento tra il valore della componente  $ERC_{al}^a$  e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore nell'anno  $(a - 2)$  per le medesime tipologie di costo; con riferimento alla componente  $ERC_{tel}^a$ , le modalità di recupero degli oneri alla medesima sottesi seguono le regole previste per lo scostamento della componente  $Opex_{QT}^a$  previsto nella componente  $Rc_{ALTRO}^a$ .

7.7 Nell'ambito della componente a conguaglio  $Rc_{ALTRO}^a$ , si ritiene di confermare il calcolo delle componenti relative a:

- a) eventuali margini (nella voce  $Rc_{Attività\ b}^a$ ) afferenti alle altre attività idriche ("Attività b") che – tenuto conto dell'obiettivo di mantenere gli incentivi alle misure

innovative, caratterizzate da multi settorialità, che rispondono agli obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, richiamate nel documento per la consultazione 442/2023/R/IDR – si intende definire, nei casi in cui  $Rb^{a-2} > Cb^{a-2}$ , come:

$$Rc_{Attività\ b}^a = \%b * (R_{b1}^{a-2} - C_{b1}^{a-2}) + [\%b * (1 + \gamma_b)] * (R_{b2}^{a-2} - C_{b2}^{a-2})$$

dove:

- $R_{b1}^{a-2}$  e  $C_{b1}^{a-2}$  sono, rispettivamente, i ricavi e i costi delle altre attività idriche, diverse da quelle relative ad obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale, come risultanti dal bilancio dell'anno  $(a - 2)$ ;
  - $R_{b2}^{a-2}$  e  $C_{b2}^{a-2}$  sono, rispettivamente, i ricavi e i costi delle altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale<sup>34</sup> e risultanti dal bilancio dell'anno  $(a - 2)$ ;
  - $\%b = 0,5$ , in continuità i precedenti metodi tariffari;
  - $\gamma_b = 0,5$ , in continuità con quanto previsto nel MTI-3;
- b) recupero dello scostamento tra la quota della componente  $CO_{res}^a$ , a copertura degli oneri locali e l'esborso effettivamente sostenuto dal gestore per tale voce di costo;
- c) recupero dello scostamento tra la componente a copertura del contributo versato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente calcolata nel VRG dell'anno  $(a - 2)$  ed i costi effettivamente sostenuti ( $Rc_{ARERA}^a$ ):
- $$Rc_{ARERA}^a = CO_{ARERA,effettivo}^{a-2} - CO_{ARERA}^{a-2};$$
- d) costo delle forniture all'ingrosso transfrontaliere;
- e) recupero degli eventuali scostamenti su valori *ex post* degli IP precedentemente comunicati, nonché dell'eventuale eccedenza del  $FONI_{non\_inv}^a$  rispetto alle componenti  $\Delta CUIT_{FONI}^a$  e  $AMM_{FONI}^a$ ;
- f) costi delle attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali; come prospettato nel documento 442/2023/R/IDR (e condiviso dalla generalità dei

<sup>34</sup> Si intende confermare, tra l'altro, la definizione di "Altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale", precisando che le stesse siano individuate dal pertinente Ente di governo dell'ambito e che tra le citate attività rientrino le seguenti:

- l'efficienza energetica nelle attività e nelle infrastrutture qualora non riconducibile al servizio idrico integrato;
- la riduzione dell'utilizzo della plastica mediante la promozione del consumo di acqua potabile anche tramite l'installazione di fontanelle;
- il recupero di energia - elettrica e termica - e di materie prime mediante impianti o specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché la diffusione di energia da fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato;
- il riuso dell'acqua trattata (ad esempio ai fini agricoli e industriali) al fine di promuovere una maggiore razionalizzazione della risorsa in particolare in contesti caratterizzati da fenomeni di siccità.

rispondenti alla consultazione), per l'anno  $a = \{2024\}$ , tale voce può ricomprendere l'importo volto al pieno recupero dei costi di energia elettrica effettivamente sostenuti nel 2022, a condizione che sia presentata motivata istanza da parte del soggetto competente, corredata da un piano di azioni per il contenimento del costo dell'energia (attraverso anche l'esecuzione periodica delle diagnosi energetiche e la nomina di un tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia), con una valutazione del potenziale risparmio energetico, nonché delle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali. Ove si sia già fatto ricorso a tale misura straordinaria relativamente ai costi energetici riferiti al 2021, si intende prevedere che l'eventuale riproposizione dell'istanza sia corredata da una descrizione delle azioni intraprese per il contenimento del costo dell'energia e dei risultati raggiunti in termini di risparmio energetico, motivando eventuali scostamenti rispetto al piano originariamente presentato;

- g)  $Rimb_{335}^a$  quale eventuale residuo della componente prevista per il rimborso ex d.m. 30 settembre 2009, in ordine alla restituzione agli utenti della quota di tariffa di depurazione non dovuta per l'anno  $(a - 2)$ ;
- h)  $Rc_{appr}^a$  quale recupero dei conguagli approvati nel MTI-3 da riportare, a moneta 2023, nelle annualità successive al 2023;
- i) recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione della componente  $Opex_{QC}^{a-2}$  e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore per l'adeguamento agli standard e agli obiettivi di qualità contrattuale;
- j) recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dello scostamento tra la quantificazione della componente  $Opex_{QT}^{a-2}$  e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore per il citato adeguamento alla deliberazione 917/2017/R/IDR;
- k) recupero dello scostamento tra la quantificazione della componente  $Op_{Social}^{a-2}$  e l'importo effettivamente impiegato per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto, nonché gli oneri effettivamente sostenuti per gli interventi di limitazione della fornitura idrica eseguiti al ricorrere dei casi di cui al citato comma 7.3 lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR;
- l) recupero dello scostamento tra la quantificazione della voce  $OP_{mis}^{a-2}$  e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore.

7.8 L'Autorità è orientata, altresì, ad esplicitare che, nell'ambito della componente a conguaglio  $Rc_{ALTRO}^a$ , siano ricompresi – a decurtazione dei costi riconosciuti – gli importi afferenti all'applicazione delle penalità attribuite dall'Autorità medesima nel caso di peggioramento dello stato di efficienza di cui agli Stadi I e II della “*Tavola 3 - Stadi di valutazione delle performance di qualità contrattuale in ciascun anno di valutazione*” della RQSII<sup>35</sup> e agli Stadi I e III della “*Tavola 9 – Stadi di valutazione delle*”

<sup>35</sup> Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR.

*performance di qualità tecnica in ciascun anno di valutazione*” della RQTI<sup>36</sup>. Ai fini delle predisposizioni tariffarie per gli anni  $a = \{2024, 2025\}$ , le penali da “*decurtare dal VRG*” saranno quelle indicate, in corrispondenza dei richiamati Stadi di valutazione, come indicate nell’Allegato B alla deliberazione 476/2023/R/IDR e nella “*TAV. 27 - Ammontare massimo della penalità ai sensi del comma 29.4 RQTI*” dell’Allegato B alla deliberazione 477/2023/R/IDR.

- 7.9 Come evidenziato nel documento 442/2023/R/IDR, nelle predisposizioni tariffarie proposte per il terzo periodo regolatorio si è riscontrata una contenuta incidenza (inferiore all’1% del VRG annuo) della quota relativa alle componenti tariffarie di conguaglio ( $Rc_{TOT}^a$ ), in parte determinata dalla scelta compiuta da alcuni Enti di governo di ricorrere a forme di dilazione nel tempo, rinviandone il riconoscimento tariffario ad annualità successive al 2023. Al fine di contenere l’entità dei costi ammissibili rinviati a periodi futuri (anche in considerazione della prospettata estensione del quarto periodo regolatorio a 6 anni), si intende limitare la possibilità di recupero dei conguagli nelle annualità successive al 2029, di norma, ai soli casi in cui tale differimento sia motivato dalla necessità di rispettare il previsto limite di crescita annuale al moltiplicatore tariffario. L’Autorità è comunque orientata a prevedere la facoltà dell’Ente di governo dell’ambito – in accordo con il pertinente gestore – di presentare motivata istanza per il rinvio di taluni costi ammissibili (prevedendo le modalità per il relativo recupero successivamente al 2029) anche nei casi di variazioni annuali del moltiplicatore tariffario al di sotto dei limiti stabiliti dalla regolazione qualora ciò fosse motivato dall’esigenza di mitigare l’impatto sull’utenza e comunque garantendo l’equilibrio economico-finanziario della gestione interessata.
- 7.10 Si precisa, infine, che – in fase di prima implementazione degli strumenti di calcolo e degli schemi tipo per la redazione del piano economico-finanziario – l’Autorità intende introdurre modalità operative tali da consentire ai competenti Enti di governo dell’ambito, anche alla luce degli esiti dell’attività di validazione ai medesimi richiama, di procedere, in sede di quantificazione delle componenti di conguaglio dell’anno  $a = \{2025\}$ :
- in coerenza con quanto disposto per il precedente periodo regolatorio, al recupero di eventuali scostamenti (siano essi positivi o negativi) fra i dati comunicati con riferimento all’anno 2021 (ai fini del calcolo tariffario del 2023) e i valori riscontrati *ex post* in ordine ai volumi fatturati e ai consumi di energia elettrica, in particolare ove ciò risulti motivato da specifiche esigenze di sostenibilità sociale delle tariffe ovvero dalla necessità di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione;
  - al recupero dello scostamento fra i costi operativi e i conguagli quantificati per le predisposizioni tariffarie riferite al 2023 assumendo un tasso di inflazione nullo (ai sensi del comma 6.3 del MTI-3) e i costi operativi e i conguagli valorizzabili considerando il tasso di inflazione pari a  $I^{2023} = 4,5\%$ , di cui al punto 2.17. Tale

---

<sup>36</sup> Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR.

misura è da intendersi di natura straordinaria, alla luce della riscontrata spinta inflazionistica imprevedibile e di magnitudo rilevante.

#### **Spunti per la consultazione**

- Q44.** *Si condividono i criteri prospettati per il riconoscimento delle componenti a conguaglio? Motivare la risposta.*
- Q45.** *In particolare, si condivide la prospettata trattazione - in sede di conguaglio - dell'onere per l'acquisto di energia elettrica tale da assicurare che il medesimo non risulti superiore a quello corrispondente a un benchmark calcolato sulla base dei costi, sostenuti nell'anno  $(\alpha - 2)$ , relativi a un mix teorico di acquisto? Si condivide l'intervallo di tolleranza indicato rispetto al  $Benchmark_{EE}^{\alpha-2}$ , incrementando quest'ultimo del 15%? Si condivide, poi, l'orientamento di prevedere uno sharing a favore del gestore nel caso in cui il relativo costo effettivo per l'acquisto di energia elettrica sia inferiore al benchmark? Qualora il  $Benchmark_{EE}^{\alpha-2}$  venisse esplicitamente collegato all'evoluzione dei mercati (ad esempio ricorrendo al Prezzo Unico nazionale, PUN) quali elementi si ritiene che possano essere considerati al fine di valutare lo spread, comprensivo della commercializzazione, necessario a determinare un idoneo indicatore di mercato? Motivare le risposte.*
- Q46.** *Si condividono le misure prospettate con la finalità di contenere l'entità dei costi ammissibili rinviati a periodi futuri? Motivare la risposta.*
- Q47.** *Si condividono le modalità operative (afferenti a taluni recuperi) da declinare in fase di prima implementazione degli strumenti di calcolo e degli schemi tipo per la redazione del piano economico-finanziario? Motivare la risposta.*

#### **Altre regole per i conguagli in ottemperanza a recenti sentenze in ordine a talune regole di computo tariffario relative a precedenti annualità**

7.11 Al fine di rafforzare la dovuta chiarezza, trasparenza, affidabilità e certezza del quadro regolatorio di riferimento, l'Autorità ritiene doveroso tener conto degli esiti di alcuni contenziosi di recente giunti a conclusione, con sentenze<sup>37</sup> che - nel confermare

<sup>37</sup> Il riferimento è:

- alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 5431 del 30 giugno 2022, avente ad oggetto il comma 32.1 e il comma 34.1 dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, nella parte in cui le citate disposizioni escludono dai costi non efficientabili l'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP;
- alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 4142 del 24 maggio 2022 e 10727 del 7 dicembre 2022 (relative alle disposizioni concernenti i criteri per la determinazione della "quota a compensazione del capitale circolante netto" di cui al MTI, Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR) e alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, n. 2493/22, limitatamente ai criteri per la determinazione della "quota a compensazione del capitale circolante netto" di cui al MTI-2, Allegato A alla deliberazione 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR;
- alla sentenza 3982 del 19 aprile 2023 del Consiglio di Stato (Sezione Seconda), con cui sono state annullate le previsioni del MTI-3 (Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR) sulla penalità per mancata realizzazione degli investimenti rilevando che "Nel caso di specie, la penalità è stata introdotta con la deliberazione del 27 dicembre 2019, ma se ne prevede l'applicazione con riferimento a fatti pregressi, ossia il mancato rispetto della pianificazione degli investimenti per il

l'impostazione generale adottata dall'Autorità e nel valutare positivamente una serie di elementi specifici - hanno fatto emergere, comunque, la necessità di correttivi a talune regole di computo della metodologia tariffaria *pro tempore* vigente.

- 7.12 L'Autorità intende, pertanto, prevedere che nell'ambito delle proposte tariffarie per il quarto periodo regolatorio, l'Ente di governo dell'ambito possa riconsiderare - su istanza del gestore per la copertura dei costi efficienti - le predisposizioni tariffarie relative alle precedenti annualità in ottemperanza alle citate pronunce giurisprudenziali, potendo predisporre la componente di conguaglio aggiuntiva  $Rc_{ARC}^a$  che verrà opportunamente inflazionata.
- 7.13 L'Autorità ha illustrato nel documento 442/2023/R/IDR (al quale si rinvia per approfondimenti<sup>38</sup>) i propri orientamenti circa le condizioni e le modalità nel rispetto delle quali computare le voci da ricomprendere nella citata componente di conguaglio aggiuntiva  $Rc_{ARC}^a$ . Le osservazioni pervenute hanno evidenziato una generale condivisione rispetto all'approccio illustrato.

#### **Spunti per la consultazione**

**Q48.** *Si ritiene vi siano ulteriori elementi da tenere in considerazione nella definizione delle regole per i conguagli computabili in ottemperanza alle più recenti sentenze del giudice amministrativo? Motivare la risposta.*

## **8 Schema regolatorio di convergenza**

- 8.1 Dalle risposte al documento per la consultazione 442/2023/R/IDR, è emersa una generale condivisione relativamente alle prospettate fattispecie di regolazione tariffaria applicabile per il quarto periodo regolatorio, individuate nella “*matrice di schemi regolatori*” e nello “*schema regolatorio di convergenza*”.
- 8.2 In particolare, con riferimento allo schema regolatorio di convergenza, è stato rappresentato il favore per il mantenimento di regole semplificate (per un periodo limitato e predefinito, al termine del quale dovrà essere applicata la matrice di schemi regolatori) per i gestori del servizio idrico integrato caratterizzati da perduranti carenze degli atti e dei dati necessari a fini tariffari, consentendo all'Ente di governo dell'ambito di effettuare una ricostruzione parametrica su base *benchmark* delle voci di costo da riconoscere in tariffa e, conseguentemente, di redigere la predisposizione tariffaria pur a fronte di incompletezza delle informazioni.
- 8.3 Tale strumento si inquadra tra quelli volti al superamento del *water service divide*, con la finalità di promuovere la stabilità e la certezza del quadro degli assetti istituzionali locali, il miglioramento dei profili di qualità tecnica e di qualità contrattuale, nonché gli

---

*periodo dal 2016 al 2019, ed è quindi chiaramente retroattiva. 17.7. L'illegittimità deriva dal fatto che l'operatore, nel momento in cui ha posto in essere la condotta (ossia ha omesso di effettuare gli investimenti), non sapeva né poteva prevedere che avrebbe subito una sanzione”.*

<sup>38</sup> Cfr. punto 5.19 del documento per la consultazione 442/2023/R/IDR cit.



imprescindibili elementi di trasparenza da garantire a beneficio dei fruitori del servizio.

8.4 L’Autorità è orientata a prevedere che, ove si rinvenga la citata situazione di incompletezza informativa, l’accesso allo schema regolatorio di convergenza (per un periodo non superiore ai 6 anni di durata del quarto periodo regolatorio) possa avvenire (al verificarsi delle condizioni illustrate nel richiamato documento 442/2023/R/IDR) tramite la presentazione di apposita istanza da parte dell’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente, contenente in primo luogo la seguente documentazione:

- una relazione recante il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio servito;
- in caso di processi di aggregazione avviati per la formazione del gestore unico d’ambito, un programma di impegni che descriva le modalità di completamento di detti processi ed il perimetro interessato in ciascun anno.

8.5 In continuità con l’impostazione generale adottata nel MTI-3, si intende prevedere che lo schema regolatorio di convergenza, ai fini della ricostruzione parametrica su base *benchmark* delle voci di costo da riconoscere in tariffa, si fondi su regole di computo differenziate a seconda che:

a) il gestore disponga di un corredo informativo completo relativo ai soli ricavi tariffari, ovvero anche ai dati di costo e di qualità richiesti per il calcolo (secondo il modello statistico elaborato dall’Autorità) del “*costo operativo stimato*”. In tali casi, il valore del moltiplicatore tariffario  $\vartheta^a$  sarà determinato – in ragione di un “*fattore di aggregazione*”  $\alpha$ , nonché del “*fattore di incremento*”  $Y$  – come segue:

$$\vartheta^a = (1 + \alpha Y)$$

dove:

- il *fattore di aggregazione*  $\alpha$  sarà valorizzato pari ad 1,5 in caso di avvio di processi di aggregazione del gestore unico d’ambito e pari ad 1 in assenza di tali processi;
  - il *fattore di incremento*  $Y$  sarà valorizzato pari al 6% per ciascuna annualità del periodo di applicazione, e sarà associato all’assunzione di un programma di impegni per la progressiva ottemperanza alle disposizioni della regolazione *pro tempore* vigente. Tale programma dovrà prevedere una serie di obblighi (di qualità tecnica, di qualità contrattuale e di corretta tenuta di registri tecnico-contabili) espressamente cadenzati dall’Autorità nei sei anni di applicazione dello schema regolatorio di convergenza, fatta salva la facoltà per l’Ente di governo di proporre motivata istanza per una diversa allocazione temporale degli obblighi in parola;
- b) il gestore non disponga né di dati tariffari né di dati di costo. In tal caso la regola di calcolo standardizzata per il computo del vincolo ai ricavi del gestore,  $VRG_{conv}^a$ , sarà la seguente:

$$VRG_{conv}^a = (Capex_{conv}^a + CO_{conv}^S)$$

dove:

- $VRG_{conv}^a$  è il vincolo ai ricavi del gestore per il quale non si dispone di un corredo informativo completo;
- $CO_{conv}^S$  è la componente valorizzata in corrispondenza dell'estremo superiore del costo operativo stimato *pro-capite* del *Cluster A*, rappresentato nella matrice di cui al punto 5.3, ed è pari a 74 €/ab, incrementato del 10%;
- $Capex_{conv}^a$  è il costo di capitale derivante dalla valorizzazione della RAB di convergenza che si intende porre pari a  $16\% * CO_{conv}^S$ , in continuità con quanto previsto nel MTI-3.

#### Spunti per la consultazione

- Q49.** *Si condividono gli orientamenti prospettati con riferimento alle regole semplificate alla base dello schema regolatorio di convergenza per il quarto periodo regolatorio? Motivare la risposta.*
- Q50.** *In ragione delle specificità rinvenibili nei singoli contesti, si ritiene vi siano altri elementi da tenere in considerazione per accrescere l'efficacia della regolazione di convergenza? Motivare la risposta.*

## 9 Determinazioni tariffarie della società Acque del Sud S.p.A.

9.1 Con il comma 2-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 44/23 è stato attribuito all'Autorità il compito di determinare *“la tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud S.p.A. (...) in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012”*<sup>39</sup>, e, contestualmente, la medesima norma (riscrivendo il comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 201/11) ha previsto, tra

<sup>39</sup> Si rammenta che il citato d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa tra l'altro che - ai fini dell'*“attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga»*” - la medesima Autorità:

- *“definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)”* (articolo 3, comma 1, lettera c);
- *“predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)”* (articolo 3, comma 1, lettera d);
- *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni”* (articolo 3, comma 1, lettera f).

l'altro, che:

- la società per azioni denominata Acque del Sud S.p.A. sia costituita dal 1° gennaio 2024;
- *“a decorrere dalla data di costituzione [siano] trasferite alla società Acque del Sud S.p.A. le funzioni del soppresso Ente [per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI)] di cui al comma 10 [dell'articolo 21 del decreto-legge 201/11], con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori (...)”;*
- *“tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente [siano] trasferiti alla società Acque del Sud S.p.A. e [siano] rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente”.*

9.2 L'Autorità ritiene che una efficace applicazione della regolazione tariffaria alla società Acque del Sud S.p.A. richieda – in coerenza con l'impostazione multilivello stabilmente adottata nel settore idrico – che anche per quest'ultima sia previsto che tutti i dati e gli atti costituenti la predisposizione tariffaria (in particolare il programma degli interventi, PDI – di cui il piano delle opere strategiche, POS, costituisce parte integrante e sostanziale – e il piano economico-finanziario, PEF) siano curati da un soggetto, terzo rispetto al gestore, in grado di validare i dati di costo desunti dalle fonti contabili e di indicare gli obiettivi prioritari alla base della definizione degli interventi che saranno realizzati tenuto conto delle grandezze risultanti dal PEF. Tale corredo documentale sarà poi trasmesso all'Autorità per le valutazioni di competenza.

9.3 Tenuto conto di quanto prospettato nel documento 442/2023/R/IDR (condiviso dai rispondenti alla consultazione), ai fini della determinazione della tariffa per gli utenti della società Acque del Sud S.p.A., l'Autorità intende prevedere che – in fase di prima applicazione<sup>40</sup> – la struttura dei corrispettivi praticata ai medesimi utenti nel 2023 sia aggiornata, da parte del soggetto competente, attraverso il moltiplicatore tariffario, determinato:

- sulla base dei costi ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi del MTI-4 qualora pertinenti (ossia il vincolo ai ricavi, *VRG<sup>a</sup>*), applicando le regole (associabili allo *Schema VI* della matrice di schemi regolatori) per la determinazione delle seguenti componenti:
  - costi delle immobilizzazioni (*Capex<sup>a</sup>*), che includono gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti, calcolati tenuto conto delle vite utili regolatorie di cui al punto 3.14, enucleate in particolare per le categorie di

---

<sup>40</sup> In una fase successiva, anche tenuto conto del consolidamento delle attività gestionali della costituenda società Acque del Sud S.p.A., l'Autorità è orientata ad affiancare alle regole per la determinazione dei costi riconosciuti la definizione dei criteri per articolare la tariffa agli utenti, al fine di assicurare – in osservanza di quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE – un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, alla luce del principio «chi inquina paga», nonché delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero.

immobilizzazioni “grandi dighe” (con vita utile prospettata pari a 60 anni) e “piccole dighe” (con vita utile prospettata pari a 30 anni) riconducibili all’attività di stoccaggio della risorsa, in considerazione delle peculiarità delle infrastrutture trasferite alla società Acque del Sud S.p.A.<sup>41</sup>;

- componente a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono ( $FoNI^a$ );
- costi operativi ( $Opex^a$ ), con la precisazione che: *i*) i costi operativi endogeni saranno dati dai “costi della produzione”<sup>42</sup> al netto delle “poste rettificative” e dei “costi esogeni”, atteso che le specificità della gestione in questione non rendono possibile il ricorso al modello statistico elaborato dall’Autorità per la determinazione del costo operativo stimato; *ii*) non potrà essere ricompreso il costo di morosità, intesa come *Unpaid Ratio (UR)* a 24 mesi, in ragione della disposizione normativa sopra citata ai sensi della quale nei contratti di fornitura idrica dovrà esservi “*l’inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell’utente*”;
- costi ambientali e della risorsa ( $ERC^a$ ), eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti, richiedendo in particolare che sia esplicitata la componente riferita ai costi della risorsa  $ResC^a$ <sup>43</sup>. Nello specifico l’Autorità intende prevedere che siano declinate le seguenti componenti: *i*)  $Res_{Capex}^a$  (afferente ai costi delle immobilizzazioni relative allo stoccaggio, all’approvvigionamento e alla potabilizzazione, e, in particolare agli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di nuove opere di captazione, la costruzione e il potenziamento degli invasi e degli impianti di potabilizzazione, la costruzione di sistemi di monitoraggio quali-quantitativo della risorsa, nonché opere idrauliche per il mantenimento antierosivo del suolo al fine di contrastare l’interramento degli invasi); *ii*)  $Res_{Opex}^a$  (afferente ai costi di natura operativa connessi agli interventi di cui al precedente punto *i*) e agli oneri locali per la parte in cui questi siano destinati all’attuazione di misure riconducibili alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa);

<sup>41</sup> Attualmente l’attività dell’EIPLI si esplica attraverso la gestione di otto dighe, di quattro traverse, delle sorgenti del Tara e di grandi reti di adduzione.

<sup>42</sup> I “costi della produzione”:

- sono dati dalla somma delle voci B6), B7), B8), B9), B11), B12), B13), B14) e della voce relativa all’onere fiscale IRAP del Bilancio;
- comprendono i “costi esogeni”, ottenuti nel caso di specie dalla somma delle voci di Bilancio relative a: costi di energia elettrica, corrispettivi per l’utilizzo di infrastrutture di terzi; oneri locali.

<sup>43</sup> La componente  $ResC^a$  rappresenta la valorizzazione economica delle mancate opportunità (attuali e future) imposte, come conseguenza dell’allocazione per un determinato uso di una risorsa idrica scarsa in termini quali-quantitativi, ad altri potenziali utenti della medesima risorsa idrica.

- $Rc_{TOT}^a$  è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi dell'anno ( $a - 2$ );
  - nel rispetto del limite di crescita annuale individuato in corrispondenza dello *Schema VI* della matrice di schemi regolatori.
- 9.4 In considerazione delle specificità legate alla prima attuazione della gestione da parte di Acque del Sud S.p.A., l'Autorità è orientata a prevedere che in sede di prima determinazione tariffaria il piano economico-finanziario venga redatto sulla base delle migliori stime disponibili dei costi del servizio. A partire dal 2026, nell'ambito del primo aggiornamento biennale, le componenti di costo verranno aggiornate con i dati desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno ( $a-2$ ).

**Spunti per la consultazione**

- Q51.** *Si condividono gli elementi indicati ai fini della determinazione tariffaria della società Acque del Sud S.p.A.? Motivare la risposta.*
- Q52.** *In particolare, si condividono gli orientamenti prospettati con riferimento alla determinazione dei costi operativi endogeni e ai costi esplicitabili nell'ambito della componente riferita ai costi della risorsa  $Re s C^a$ ? Motivare la risposta.*
- Q53.** *Si condivide l'ipotesi di far riferimento, per la società Acque del Sud S.p.A., al limite di crescita annuale del moltiplicatore tariffario individuato in corrispondenza dello *Schema VI* della matrice di schemi regolatori? Motivare la risposta.*
- Q54.** *Quali ulteriori aspetti si ritiene debbano essere considerati? Motivare la risposta.*